

✚ S. P. Q. R.

# COMUNE DI ROMA

## ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

(SEDUTA DEL 2 MARZO 1972)

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno di giovedì due del mese di marzo, alle ore 12, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 DARIDA Dott. CLELIO . . . . .	<i>Sindaco</i>	11 SACCHETTI Dott. MARCELLO . . .	<i>Assessore effett.</i>
2 MEROLLI Avv. CARLO . . . . .	<i>Assessore deleg.</i>	12 CIOCCI Dott. CARLO ALBERTO . .	» »
3 BUBBICO Avv. MAURO . . . . .	<i>Assessore effett.</i>	13 FIORI Avv. PUBLIO . . . . .	» »
4 FIORUCCI REMO . . . . .	» »	14 MENSURATI Dott. ELIO . . . . .	» »
5 CAZORA BENITO . . . . .	» »	15 BENEDETTO Prof. RANIERO . . . .	» »
6 MUU CAUTELA Dott. MARIA . . . .	» »	16 PALOMBINI Prof. Dott. RITA . .	<i>Assessore suppl.</i>
7 POMPEI Dott. ENNIO . . . . .	» »	17 CAVALLINA Dott. PAOLO . . . . .	» »
8 STARITA GIOVANNI . . . . .	» »	18 DI PAOLA Dott. CRESCENZO . . .	» »
9 CORAZZI Avv. ALDO . . . . .	» »	19 BECCHETTI Dott. Ing. ITALO . . .	» »
10 CASTIGLIONE Rag. FERDINANDO . .	» »		

Presenti: l'On. Sindaco e n. 16 Assessori.

Assenti giustificati: gli Assessori Aldo Corazzi e Raniero Benedetto.

Assiste il sottoscritto Segretario Generale reggente Prof. Giuseppe Gagliani Caputo.

( O M I S S I S )

### DELIBERAZIONE N. 870

#### Controdeduzioni alle opposizioni ed osservazioni presentate avverso il p. p. numero 20/F « Labaro » ed inoltre alla Regione Lazio degli atti relativi.

Premesso che — con deliberazione della G. M. n. 2963 dell'8 maggio 1968, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. 1006 del 31 maggio 1968 — è stato adottato il p. p. n. 20/F in variante al P. R. G., approvato con D. P. R. 16 dicembre 1965, e di esecuzione del territorio compreso tra Via Flaminia, un tratto del fiume Tevere, il G. R. A., il piano di zona n. 9 « Prima Porta » (di cui alla legge 167) e limite di zona G/4 - H/2 (località Labaro);

Che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765, previa pubblicazione dell'avviso sul Foglio Annunzi Legali della Provincia di Roma n. 99 del 10 dicembre 1968, gli atti relativi al citato provvedimento sono stati depositati e pubblicati presso l'Albo Pretorio del Comune per il periodo di giorni 30, corrente dal 10 dicembre 1968 al 9 gennaio 1969;

Che nel periodo suindicato e nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sono state prodotte n. 172 opposizioni ed osservazioni di cui n. 160 presentate al Segretariato Generale (157 in termine e 3 fuori termine) e n. 12 fuori termine presentate direttamente all'U. P. R. G. da parte di privati ed enti pubblici, ricorsi che vengono esibiti in originale e depositati in atti;

Che le suddette opposizioni ed osservazioni, graficizzate nella planimetria allegata — sotto la lettera C — al presente provvedimento, sono state sottoposte all'esame della VIII Commissione Consiliare Permanente per l'Urbanistica, nelle sedute del 19 giugno 1970, 23 giugno 1970, 30 giugno 1970, 3 luglio 1970, 10 luglio 1970, 30 ottobre 1970, 6 novembre 1970, 13 novembre 1970, 17 novembre 1970, 20 novembre 1970, 13 aprile 1971, 28 aprile 1971, 18 novembre 1971;



Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 1007 del 31 maggio 1968 con la quale è stata conferita alla Giunta Municipale la delega a provvedere agli ulteriori atti relativi al piano particolareggiato 20/F «Labaro», ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e 26 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839;

#### LA GIUNTA MUNICIPALE

per i motivi di cui in narrativa, delibera:

a) di formulare le seguenti controdeduzioni alle opposizioni presentate avverso il piano particolareggiato n. 20/F «Labaro»:

##### 1) VACCARINI CAMILLO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio del suo terreno. Chiede: 1) la eliminazione del parcheggio nella sua proprietà; 2) ripristino a zona edificabile (F/1 secondo il P. R. G.); 3) indice di edificabilità 2,09 mc/mq; 4) mantenimento del volume esistente in caso di demolizione e ricostruzione.

Si controdeduce:

L'opposizione è meritevole di accoglimento limitatamente ai punti 1) e 2) in quanto l'abolizione del parcheggio che interessa la proprietà del ricorrente ed il ripristino della zona F/1 con indice 1,5 mc/mq, compensabile con l'ampliamento della residua area a parcheggio per una profondità di ml. 20,00 verso sud, migliora la funzionalità del parcheggio medesimo.

L'area recessa sarà destinata a zona R/1 ad eccezione di un passaggio pedonale indicato sulla planimetria catastale allegata.

Inoltre, a causa della variazione di zona, è stato ritenuto opportuno trasferire la fascia a negozi prevista dal p. p. in margine alla proprietà del ricorrente, in quanto tali negozi rimarrebbero interclusi nella zona R/1 senza accesso da sede stradale. Pertanto la nuova ubicazione dei negozi sarà in frangia al predetto parcheggio ampliato come indicato sulla planimetria catastale — allegata sotto la lettera A — alla presente deliberazione.

Non sono accoglibili invece le richieste di cui ai punti 3) e 4) dell'opposizione in quanto in contrasto con i principi informativi del p. p. e con le indicazioni delle norme tecniche di attuazione.

##### 2) DI SANTO GIOVANNI E BERRETTINI QUARTINA.

I ricorrenti si oppongono al tracciato di una strada di p. p. che interessa il lotto di loro proprietà con conseguente demolizione di garage costruito con licenza.

Chiedono la modifica del tracciato viario.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta nel senso di spostare la strada di cui trattasi sul tracciato dell'attuale Via Fausta allargata a ml. 9,00.

Si ritiene che tale modifica dell'assetto viario sia opportuna in quanto, in seguito a rilevamento effettuato sul posto, si è appurato che il tracciato previsto dal p. p. per detta via avrebbe causato oltre alla demolizione del garage del ricorrente, anche quella di un edificio di tre piani costruito con regolare licenza (vedi opp. 9).

La stessa variazione del tracciato stradale è stata peraltro anche richiesta dalla Commissione della Borgata con l'osservazione n. 149 al punto n. 8.

All'area recessa in seguito all'abolizione della sede stradale viene attribuita la destinazione R/3.

3) DI EGIDIO BERARDO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a negozi sulla sua area ove esiste già una costruzione di civile abitazione.

Chiede l'abolizione del vincolo a negozi.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il ricorrente sarà tenuto a realizzare i negozi solo all'atto della eventuale demolizione e ricostruzione dell'attuale edificio.

4) FAGGIONI ANGELO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico sul suo terreno attualmente utilizzato a vivaio. Chiede: 1) Il cambiamento di destinazione da zona N a zona F/1 dell'area di sua proprietà. 2) In via subordinata la destinazione a verde privato vincolato.

Con memoria aggiuntiva, presentata in data 31 luglio 1971 fa presente quanto segue:

a) che in sede di esame delle opposizioni al p. p. la situazione della proprietà del ricorrente risultava aggravata dallo spostamento verso sud dello svincolo viario previsto dal p. p. per il collegamento tra la Via Flaminia e la Borgata Labaro;

b) che la nuova posizione dello svincolo viario predetto interessa diverse aree già edificate e in quantità maggiore della precedente. Propone una nuova soluzione tecnica del citato svincolo viario come da grafici allegati alla memoria aggiuntiva citata.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto l'area del ricorrente ricade in zona N secondo il P. R. G. Non è stato d'altronde ritenuto opportuno, in sede di redazione del p. p., proporre una variante alla suddetta destinazione in quanto il verde pubblico previsto è necessario come verde pubblico di rispetto per la zona compresa tra la S.S. Flaminia ed il Tevere, zona che può essere soggetta ad alluvioni stagionali.

Per quanto riguarda la memoria aggiuntiva la nuova soluzione dello svincolo viario proposto, a modifica di quanto previsto dal p. p. migliora, contrariamente a quanto rilevato dal ricorrente, la situazione della proprietà. Infatti la strada sopraelevata che investiva in pieno l'edificio del ricorrente stesso, in base alle previsioni del p. p. adottato è stata spostata nella nuova soluzione in modo da risultare tangente all'edificio citato.

La soluzione proposta dal ricorrente comporterebbe una forte contrazione dello snodo stradale di cui trattasi con una strada di immissione alla borgata del Labaro tortuosa e, pertanto, inaccettabile in considerazione del notevole volume del traffico che la strada stessa è destinata a sostenere.

5) FIORINI GUIDO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a scuola e sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua proprietà.

Chiede: 1) che il servizio scolastico venga trasferito nella limitrofa zona F/2; 2) che si preveda un accesso viario diretto tra la Via Flaminia e la zona in cui è sita la sua proprietà utilizzando l'attuale Via Bellagio; 3) che sia mantenuta la fascia di verde pubblico prevista dal P. R. G. lungo il confine orientale della zona F/2.



Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i seguenti motivi:

1) La porzione di proprietà interessata dalla scuola e dal parcheggio era già destinata a zona M/3 dal P. R. G. La conferma di tale destinazione deriva, tra l'altro, anche dalla necessità di rispettare gli indici stabiliti dalle norme tecniche del P. R. G. per i servizi pubblici.

2) Il collegamento diretto con la S.S. *Flaminia* non è compatibile con l'assetto viario del p. p. che prevede l'innesto dei vari nuclei residenziali su assi principali di quartiere.

3) Il verde pubblico previsto dal P. R. G. in zona F/2 è puramente indicativo e valido solo come rapporto quantitativo; pertanto in sede di p. p. tale verde pubblico è stato più opportunamente localizzato secondo i criteri informativi del p. p. stesso.

#### 6) TESTA ALESSANDRO E GERMANA E CAVOURAS AGLAE.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a parco pubblico prevista dal p. p. su parte dell'area di loro proprietà.

Chiedono:

1) La conservazione a verde pubblico per la fascia di terreno lungo la Via *Flaminia*, che sarebbero disposti a cedere gratuitamente in caso di accoglimento del punto seguente.

2) L'inserimento in zona F/1 della porzione di terreno retrostante tale fascia.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i seguenti motivi:

1) La zona presenta caratteristiche paesistiche ed archeologiche da salvaguardare in modo assoluto (vedi parere espresso anche dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio con l'osservazione n. 170).

2) la destinazione a verde pubblico deriva, oltre che dai motivi di cui sopra, anche dalla necessità di rispettare gli indici stabiliti dalle norme tecniche del P. R. G.

Si fa osservare inoltre che il p. p. ha confermato la destinazione a verde pubblico già prevista per la zona dal P. R. G. approvato.

Infine, si precisa che, in accoglimento ad altra richiesta avanzata dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, con l'osservazione n. 170 citata, la zona residenziale R/3 prevista dal p. p. nel settore nord-est viene mutata in zona R/1.

#### 7) LUPELLI EVARISTO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua proprietà.

Osserva che:

1) La predetta destinazione di p. p. causa la demolizione di un edificio esistente.

2) I prezzi di esproprio non corrispondono ai valori effettivi.

Si controdeduce:

In merito al punto n. 1 si rimanda alla risposta alla opposizione n. 4.

Infondata appare poi l'eccezione sulla valutazione ai fini dell'indennità di espropriazione effettuata nella relazione di previsione di spese allegata al piano. Infatti l'art. 9



della legge 6 agosto 1967, n. 765 dispone la sostituzione del piano finanziario già previsto dall'art. 30 della L. U. 1942 con una « relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree per le sistemazioni generali », esonerando quindi i comuni dai limiti restrittivi di indicare i mezzi finanziari necessari per far fronte alla spesa stessa. Per tali motivi l'opposizione è respinta.

8) ROMANINI ETTORE E SOANA ERSILIA.

I ricorrenti si oppongono al tracciato viario previsto dal p. p. per la Via del Labaro ed all'allargamento di detta via entro i confini della loro proprietà. Chiedono un diverso tracciato viario che unisca direttamente la Via Costantiniana alla S.S. Flaminia senza la mediazione di Via del Labaro.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ridurre la larghezza dell'asse di quartiere, previsto dal piano particolareggiato lungo parte della Via del Labaro e lungo la Via Costantiniana, da ml. 18,00 a ml. 12,00 al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti e come meglio specificato nella risposta all'osservazione n. 149, punto 7°.

La porzione di proprietà non più interessata dalla sede stradale è restituita a verde privato e a servizi pubblici.

Le modifiche suindicate sono graficizzate nella planimetria catastale — allegata sotto la lettera A — alla presente deliberazione.

9) MANCINI LUIGI E COLELLA SOFIA.

I ricorrenti si oppongono al tracciato di una nuova via di p. p. che interessa una porzione della loro area ed investe in parte l'edificio di loro proprietà costruito con regolare licenza.

Chiedono una diversa soluzione viaria.

Si controdeduce, rinviando alla risposta all'opposizione n. 2.

10) COLELLA VINCENZO - COLELLA ANTONIO.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte del loro lotto per l'allargamento della Via Costantiniana.

Tale allargamento investe il terreno per una profondità di ml. 4,00 sfiorando l'edificio di proprietà. Chiedono l'adozione della soluzione viaria da loro proposta (eguale a quella di cui all'osservazione n. 14) con allargamento della sezione della Via Costantiniana esclusivamente a carico dei frontisti antistanti la proprietà dell'interessato.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere, parzialmente, accolta nel senso di ridurre la larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 per i motivi addotti e come meglio specificati nella risposta all'osservazione 149, punto 7°. Tale diminuzione della sezione stradale è stata effettuata per la maggior parte a vantaggio del fronte opposto alla proprietà dei ricorrenti al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti e, in minima parte, sul fronte relativo alla stessa proprietà riducendo la superficie interessata dalla sede viaria.

L'area recessa avrà destinazione R/3. La modifica suddetta è stata graficizzata sulla planimetria catastale — allegata sotto la lettera A — alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda la soluzione viaria proposta dai ricorrenti, si rimanda a quanto risposto all'osservazione 14.

11) GAMBONI ENRICO.

Il ricorrente si oppone al tracciato di una nuova via, prevista dal p. p., che divide in due parti la sua area. Chiede lo spostamento della detta via dal centro del lotto al confine del lotto medesimo come da planimetria allegata.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la strada prevista dal p. p. segue un tracciato viario già esistente con allineamento di edifici.

Si fa, peraltro, osservare che la stessa strada non pregiudica la edificabilità sulle parti residue della proprietà del ricorrente destinate a zona R/3 dal p. p.

12) VERTICCHIO PIETRO.

Il ricorrente si oppone al tracciato di una nuova via prevista dal p. p. (in prosecuzione della Via Costantiniana) che investe al centro del suo terreno. Chiede lo spostamento della detta strada sul tracciato dell'attuale Via Mastro Gabriello come proposto nella soluzione viaria allegata (uguale a quella di cui all'osservazione 14).

Si controdeduce:

L'opposizione può essere, parzialmente, accolta in conformità del parere espresso nei confronti della opposizione 19. Per quanto riguarda la soluzione viaria proposta dal ricorrente, si rimanda alla risposta all'osservazione 14.

13) UCCINI MARCELLA e GATTAMELATA IOLANDA.

Le ricorrenti si oppongono al tracciato di una nuova via prevista dal p. p. sulla loro proprietà.

Chiedono un diverso assetto viario come da planimetria esplicativa uguale a quella di cui all'opposizione 14.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto, benché si sia ravvisata la necessità di procedere ad una traslazione della strada di cui trattasi per allinearla in continuità con la Via Fausta (che si ritiene dover destinare a strada di P. R. per i motivi addotti nella risposta all'opposizione n. 2) tuttavia il nuovo tracciato viario interesserà, sempre, parte della proprietà della ricorrente in quanto è previsto in asse al confine nord della proprietà stessa.

La sede della nuova strada larga ml. 9,00 insisterà per metà su una fascia del terreno predetto per la profondità di ml. 4,50 a partire dal confine citato.

E' inoltre previsto sempre sull'area della ricorrente e lungo la stessa strada un parcheggio largo ml. 10 e lungo ml. 40 a partire dalla fronte orientale della nuova Via del Labaro. Tale parcheggio è in sostituzione di altro parcheggio, sito lungo la Via del Labaro, la cui attuazione è inopportuna per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 49.

L'area recessa per l'abolizione della via di p. p. avrà destinazione R/3.

14) VERTICCHIO FILIPPO.

Il ricorrente presenta osservazione al tracciato viario previsto dal p. p. e propone una diversa soluzione come risulta dalla planimetria allegata.



Si controdeduce:

L'osservazione non può essere accolta in quanto la soluzione viaria proposta dal ricorrente sovvertirebbe completamente i criteri informativi del p. p.

In particolare si fa notare che nella detta soluzione si darebbe valore preminente ad una strada, indicata con le lettere B-C (non esistente, né prevista dal p. p.) ubicata in zona F/2 a confine con la zona F/1, che sarebbe quasi esclusivamente a servizio della zona F/2 stessa non portando alcun sensibile vantaggio alla borgata.

Inoltre l'asse di quartiere previsto dal p. p. lungo la Via Costantiniana sarebbe sostituito da un'altra strada primaria, corrente lungo l'attuale Via Mastro Gabriello, il cui tracciato sito in un fondo valle è completamente privo di contatti con le zone residenziali ubicate sulle alture delimitanti la detta valle.

Verrebbe, pertanto, meno il criterio di vitalizzare la borgata mediante strade principali di quartiere che poste a diretto contatto con le zone residenziali più densamente abitate, possano favorire l'insediamento di attrezzature commerciali.

Si riconosce comunque l'opportunità, rilevata dal ricorrente, di ridurre le demolizioni che deriverebbero dall'attuazione integrale del p. p. adottato, nel senso di apportare delle modifiche ad alcune sezioni stradali ed al tracciato viario del p. p. stesso, come in concreto è stato graficizzato nella planimetria catastale allegata — sotto la lettera A — alla presente deliberazione. Sulla stessa planimetria la Via Mastro Gabriello è stata ripristinata sul suo tracciato attuale ad uso veicolare, ma con sezione di ml. 9,00, attribuendole quindi la funzione di strada secondaria di quartiere.

#### 15) RICOTTA PRIMO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area (con sovrastante edificio) per l'allargamento della Via Costantiniana.

Chiede: 1) Rielaborazione del p. p. in conformità alle destinazioni di zona previste dal P. R. G. 2) Eliminazione del cavalcavia previsto sulla Via Flaminia per l'accesso alla borgata. 3) Conservazione della tessitura viaria esistente. 4) Realizzazione prioritaria della Via parallela alla S.S. Flaminia. 5) Riduzione della larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ridurre la larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 per i motivi addotti e come meglio specificato nella risposta all'osservazione n. 149, punto 7).

Tale diminuzione della sezione stradale è stata effettuata per la maggior parte a vantaggio del fronte opposto alla proprietà del ricorrente al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti ed in minima parte sul fronte relativo alla stessa proprietà riducendo la superficie interessata dalla sede viaria. L'area recessa avrà destinazione R/3.

La modifica suddetta è stata graficizzata sulla planimetria catastale allegata alla presente deliberazione (sotto la lettera A).

Per quanto riguarda le ulteriori richieste di cui all'opposizione medesima si rimanda a quanto controdedotto a proposito della osservazione n. 149, punti 4), 10), 7).

#### 16) Coeredi GIUNTI LORIS ed altri.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della loro area per l'allargamento della Via Costantiniana, facendo osservare che l'edificio insistente su detta area verrebbe a trovarsi a filo strada.



Chiedono: 1) la riduzione della larghezza della Via Costantiniana a ml. 9; 2) l'accoglimento delle proposte di cui all'osservazione n. 149 e della soluzione viaria allegata, uguale a quella di cui all'osservazione n. 14.

Si controdeduce, facendo riferimento alla controdeduzione all'opposizione n. 10.

17) D'AMICO ALFONSO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio di parte della sua proprietà.

Chiede che tale parcheggio sia spostato su un'area limitrofa facente parte di una più vasta proprietà.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto lo spostamento del parcheggio, nei termini richiesti, non è tecnicamente ed economicamente conveniente richiedendo notevoli sbancamenti di terreno.

18) SANSONI FIAMMETTA - DI GIACOMO FRANCO E GIANGRAZI MARIA.

I ricorrenti si oppongono all'assetto viario, previsto dal p. p. in prossimità dell'incrocio tra la Via del Labaro e la S.S. Flaminia che causerebbe la demolizione di tre edifici di loro proprietà e propongono due soluzioni viarie uguali a quelle dell'opposizione n. 133. Chiedono: 1) Il riesame dello snodo viario sulla S.S. Flaminia che comporterebbe la demolizione di numerosi edifici ed espropri di terreni. 2) La variazione dell'indice di edificabilità della zona in frangia alla S.S. Flaminia da 1,5 mc/mq a 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta per il punto 1) nel senso di apportare al tracciato della strada di immissione al Labaro e al Cavalcavia sulla S.S. Flaminia la modifica graficizzata nella planimetria allegata alla presente deliberazione (sotto la lettera A) in modo da evitare la demolizione di diversi edifici, compresi quelli dei ricorrenti (v. risposta alla osservazione n. 149, punto 4)). L'area recessa per l'abolizione della sede stradale sarà destinata a zona R/1.

Si respinge invece la richiesta di cui al punto 2) in quanto non si ritiene opportuno aumentare la densità edilizia nel settore gravitante sulla Via Flaminia e sulla strada di accesso alla borgata del Labaro.

19) MELONE ELISABETTA ed altri.

I ricorrenti si oppongono alle destinazioni a sede stradale e verde pubblico previste dal p. p. sulle aree di loro proprietà delle quali alcune edificate. Tali aree sono interessate dal tratto terminale nord dell'asse di quartiere previsto in corrispondenza della Via Costantiniana e dalla limitrofa zona a verde pubblico.

Chiedono: 1) Lo spostamento sull'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta del tratto terminale del suddetto asse di quartiere e che la larghezza di tale strada non sia maggiore di ml. 9,00. 2) Trasferimento della zona a verde pubblico a nord della Via di scorrimento su terreni completamente inediticati. 3) Rielaborazione del p. p. in collaborazione con la Commissione locale.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso:

1) di spostare il tratto terminale dell'asse di quartiere, previsto dal p. p. lungo la Via Costantiniana ed oltre, sull'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta, ampliata in asse a ml. 12,00 al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti;



2) di variare, in conseguenza alla modifica di cui al precedente punto 1), la destinazione da sede stradale, verde pubblico e zona C/3, a zona R/3 delle proprietà comprese tra la Via Comparini, la Via Mastro Gabriello, la Via Monti della Valchetta e l'asse viario trasversale a cavallo fra la borgata e la zona F/2.

La Via Mastro Gabriello (destinata ad uso pedonale dal p. p.) viene ripristinata sul suo attuale tracciato con sezione di ml. 9,00 e destinata ad uso veicolare per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 79. Le dette modifiche sono graficizzate sulla planimetria catastale allegata — sotto la lettera A — alla presente deliberazione.

20) PERRI LEONE - BARBERIO MARIA.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. di parte della loro proprietà sulla quale insiste un edificio da tempo costruito per l'allargamento della Via Costantiniana.

Chiedono l'adozione della soluzione viaria da loro proposta, uguale a quella di cui all'osservazione n. 14.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta parzialmente riducendo la sezione della nuova Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12 al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti, compreso quello dei ricorrenti, come meglio specificato nella risposta all'osservazione 149, punto 7).

L'area recessa sarà destinata a zona R/3.

La suddetta modifica è stata graficizzata nella planimetria catastale allegata — sotto la lettera A — alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda la soluzione viaria proposta dai ricorrenti si rimanda a quanto risposto all'osservazione n. 14.

21) SERAFINELLI ENRICO.

Il ricorrente si oppone al p. p. avanzando la medesima richiesta di cui al punto 3) dell'osservazione n. 149.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti al punto 3) della risposta all'osservazione n. 149 citata.

22) SERVILII ALBERTO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. di parte della sua area con sovrastante edificio per l'allargamento della Via Costantiniana.

Presenta le medesime richieste di cui all'opposizione n. 15.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta riducendo la sezione della nuova Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti, compreso quello del ricorrente come meglio specificato nella risposta all'osservazione n. 149, punto 7).

L'area recessa avrà destinazione C/3.

La suddetta modifica è stata graficizzata sulla planimetria catastale, allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda le ulteriori richieste, uguali a quelle avanzate con l'opposizione n. 15, si rimanda a quanto controdedotto a proposito dell'osservazione n. 149, punti 4), 10), 7).

23) CINTI ENRICO ED ELVIRA.

I ricorrenti si oppongono alle destinazioni a verde pubblico e sede stradale previste dal p. p. di parte della loro proprietà, mentre la residua parte conserva la destinazione M/3 prevista dal P. R. G.

Chiedono: 1) in via principale che siano mantenute per le aree di loro proprietà le destinazioni F/1, H/2 ed M/3 previste dal P. R. G.; 2) in via subordinata: a) che sia modificato il tracciato delle Vie Veientana e del Labaro spostandole a valle verso il fosso Rio Cremera; b) lasciando inalterato il tracciato viario previsto dal p. p. che venga ripristinata per la particella 132 la destinazione F/1 prevista dal P. R. G.; c) che per quanto concerne le particelle 424 e 425, classificate zona H/2 secondo il P. R. G. venga imposta la destinazione di zona F/1 con indice 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta destinando a zona R/1 parte della particella 132 (per la superficie di 500 mq.) destinata a F/1 dal P. R. G. e a verde pubblico dal p. p., al fine di evitare la demolizione dell'edificio esistente.

24) GENTILI GIUSEPPE ed altri.

I ricorrenti si oppongono alle destinazioni a verde pubblico e sede stradale previste dal p. p. sulle loro aree con sovrastanti edifici.

Chiedono la riduzione della larghezza della Via Veientana Vetere da ml. 18,00 a ml. 12,00 al fine di evitare la demolizione dei loro edifici.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi esposti nella risposta alla opposizione 74.

25) ENZO SCARDINO.

Il ricorrente si oppone all'indice di mc/mq 1,5 imposto sul lotto di sua proprietà già costruito.

Chiede: 1) l'autorizzazione a mantenere l'attuale cubatura nella eventuale demolizione e ricostruzione dell'immobile; 2) che venga riconosciuta la destinazione d'uso ai negozi esistenti nel suo fabbricato; 3) che la Via del Labaro nel tratto antistante la sua proprietà, venga reintegrata come carrabile e fino alla Via Flaminia.

Inoltre con memoria aggiuntiva presentata in data 21 maggio 1971 il ricorrente fa presente quanto segue:

a) che i locali attualmente adibiti a negozi non potrebbero essere utilizzati per alcuna utilità diversa dall'attuale;

b) che rimanendo le attuali utilizzazioni dell'immobile resta assai dubbio il rinnovo delle licenze degli attuali esercizi;

c) in caso di riaffitto di detti locali resta ancora più dubbio che i nuovi locatari possano ottenere nuove licenze di esercizio da parte del Comune e dei vari enti preposti al rilascio delle licenze commerciali in quanto l'immobile del ricorrente non è compreso nelle zone commerciali previste dal p. p. adottato.



Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta per quanto riguarda il punto 3) in conseguenza della modifica (graficizzata nell'allegato A alla presente deliberazione) proposta al tracciato della via di accesso al Labaro che consente il transito veicolare nel tratto antistante la proprietà del ricorrente (vedere risposta all'osservazione n. 149, punto 4).

Si respingono invece le richieste di cui ai punti 1) e 2) in quanto in contrasto con le norme tecniche di attuazione del p. p. (art. 31, comma II e art. 6 delle norme tecniche di attuazione).

Per quanto riguarda quanto esposto nella memoria aggiuntiva si fa presente che le perplessità del ricorrente, circa un eventuale rinnovo o rilascio di nuove licenze commerciali per i negozi esistenti sono infondate.

Infatti i piani urbanistici in quanto strumenti normativi e di vincoli non possono disciplinare per il principio dell'irretroattività delle norme, che i fatti successivi alla entrata in vigore dei piani medesimi con salvezza pertanto dei diritti acquisiti in base a norme precedenti. Sotto questo aspetto, poiché la destinazione dei locali a negozio è stata conseguita con regolare licenza in epoca anteriore all'adozione del piano, i locali relativi manterranno in permanenza tale destinazione salvo richieste di trasformazione di destinazione o di demolizione e ricostruzione dei fabbricati.

#### 26) SCARDINO ENZO.

Il ricorrente si oppone al declassamento da strada carrabile a strada pedonale previsto dal p. p. per la Via del Labaro nel tratto antistante la sua proprietà.

Chiede: 1) che la Via del Labaro venga considerata carrabile a senso unico nella direzione da sud-est a nord-ovest al fine di non pregiudicare l'accesso alla sua proprietà; 2) che la cubatura di eventuali garages non venga considerata in quella derivante dall'indice 2,09 mc/mq previsto dal p. p. per la zona.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta, per quanto riguarda il 1° punto perché la Via del Labaro nel tratto antistante la proprietà del ricorrente è stata prevista ad uso esclusivamente pedonale al fine di evitare che il traffico veicolare, invece, di immettersi sull'asse di quartiere previsto dal p. p. lungo la Via Costantiniana (che avrà la funzione di arteria di collegamento con le zone destinate a servizi pubblici) si incanali direttamente nella Via del Labaro che ha invece caratteristiche di strada minore a servizio delle zone residenziali limitrofe.

Si ritiene inoltre opportuno, in seguito alla modifica dell'assetto viario di cui si fa menzione nella risposta all'opposizione n. 2, prolungare la destinazione pedonale della Via del Labaro sino all'incrocio con la Via Fausta.

Si respinge infine la richiesta di cui al punto 2° in quanto essa contrasta con le norme tecniche di attuazione del presente piano particolareggiato.

#### 27) MASTRANGELI PIETRO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale di parte di un lotto di sua proprietà.

Chiede il ripristino del tracciato stradale esistente.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto l'attuale assetto viario deriva da una lottizzazione non autorizzata inconciliabile per quanto attiene la fattispecie in esame con la soluzione viaria prevista dal presente piano sulla base di obiettive esigenze urbanistiche.

28) GAGLIARDI PIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 17 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

29) PERIGLI GAETANINA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio prevista dal p. p. di un'area di sua proprietà.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto l'area in oggetto oltre ad essere necessaria come parcheggio, data la vicinanza di previste attrezzature di servizi pubblici risulta, comunque già vincolata per pubblica utilità (zona M/3) dal P. R. G.

30) CIANFARANI ESTER.

La ricorrente si oppone al p. p. per i motivi e con le proposte, analoghi a quelli di cui al punto 3) dell'osservazione n. 149.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti al punto 3) della risposta all'osservazione n. 149 citata.

31) Eredi RICCIO.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. di parte della loro proprietà per l'allargamento della Via Costantiniana. Eccepiscono che detto allargamento danneggerebbe l'edificio insistente su detta area.

Chiedono il riesame del p. p. formulando richieste identiche a quelle specificate nella osservazione n. 149.

Si controdeduce rimandando alla risposta all'opposizione n. 10.

32) Eredi RINALDI.

I ricorrenti si oppongono alle destinazioni F/2, parco pubblico e servizi pubblici previste dal p. p. sulla loro proprietà (ricadente per la maggior parte in un comprensorio F/2 secondo il P. R. G.).

Chiedono: 1) In via principale la soppressione del comprensorio F/2 e la sua destinazione ad F/1. In via subordinata che venga stralciata da detto comprensorio la appendice costituita dalle proprietà Eredi Silvestri Faà (foglio 122 - part. 84) ed Eredi di Mario Rinaldi (foglio 122 - part. 60, 109, 110). 2) In via principale la soppressione della Scuola Materna insistente sulla loro proprietà. In via subordinata che detta Scuola sia traslata liberando la sede dell'attuale Via Bellagio. 3) La soppressione della zona a verde pubblico prevista dal p. p. sulla loro proprietà. 4) L'aumento dell'indice di edificabilità nella zona F/2 qualora dovessero permanere i vincoli dal p. p. previsti.



Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta per quanto richiesto in via subordinata al punto 1) nel senso di costituire un comprensorio F/2 a sé stante per le proprietà degli eredi di Mario Rinaldi e degli eredi di Maria Silvestri Faà, ricadenti all'interno del più vasto comprensorio F/2 previsto dal P. R. G., al fine di consentire una più agevole realizzazione dei due comprensori F/2. Nell'ambito del nuovo comprensorio è stato soppresso il vincolo a servizi pubblici di quartiere (scuola elementare e media inferiore) in quanto con decreto provveditoriale del 15 ottobre 1968, n. 3877 è stata vincolata a scuola elementare altra area sita lungo la Via Baccano e di conseguenza si è ritenuto più opportuno trasferire in un complesso unitario e più organico anche la scuola media dell'obbligo prevista nell'ambito del suddetto comprensorio. Viceversa è stata prevista una fascia di verde pubblico della profondità di ml. 65 parallelamente al nuovo asse di quartiere trasversale sia per ulteriormente soddisfare le carenze del verde derivanti dalla mancata utilizzazione di alcune aree, con uguale destinazione, ma non fruibili allo stato attuale in quanto compromesse da costruzioni esistenti, sia per creare una continuità tra il verde già previsto dal p. p. lungo il suddetto asse di quartiere ed il complesso di servizi pubblici ubicato nel settore orientale del p. p. stesso e sia per ottemperare a quanto stabilito dalle norme tecniche di attuazione del P. R. G. che prevedono l'obbligo del privato di destinare, nell'ambito di ciascun comprensorio F/2, una quota parte di area per attrezzature pubbliche. La suddetta fascia di verde pubblico, risulta poi interrotta da una via di P. R. che permette l'accesso al comprensorio dall'asse di quartiere citato. Tutte le suddette modifiche sono state graficizzate sulla planimetria catastale allegata con la lettera A alla presente deliberazione.

Invece l'opposizione non può essere accolta per quanto riguarda i punti 2), 3), 4) in quanto:

Per quanto concerne il citato punto 2) la soppressione o la traslazione della scuola materna, cui si riferiscono i ricorrenti, non sono opportune essendo stata tale scuola localizzata tenendo conto dei raggi massimi di influenza previsti dalle norme in materia.

Inoltre, l'attuale Via Bellagio (che interessa parte dell'area scolastica) è stata soppressa, in sede di p. p., per il tratto che va dall'attuale innesto con la Via Flaminia fino al limite fra la zona a parco pubblico e la zona R/1 prevista nel settore orientale del p. p. stesso, essendosi accertato che tale via non è più necessaria, né utile nel nuovo assetto viario di p. p.

Circa il punto 3) si precisa che il verde pubblico previsto sull'area dei ricorrenti è necessario per la salvaguardia dei valori paesistici della zona come evidenziato dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio.

In merito infine al punto 4) si fa rilevare che l'aumento dell'indice di fabbricabilità nella zona F/2 di proprietà dei ricorrenti sarebbe in contrasto con quanto stabilito per tali zone dalle norme tecniche di attuazione al P. R. G.

### 33) BARZETTO MARINO.

Il ricorrente presenta osservazione al p. p. chiedendo:

1) che la Via Mastro Gabriello sia ripristinata sull'attuale tracciato con sezione di ml. 9,00 e sia abolito il verde pubblico previsto dal p. p. sulle aree limitrofe destinate a F/1 dal P. R. G.;

2) che la Via Costantiniana abbia larghezza massima di ml. 9,00 e prosegua poi sull'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta;

3) che vengano aboliti i p. l. v. in quanto le aree interessate risultano compromesse da costruzioni esistenti;

4) che venga adottata una sanatoria per gli edifici siti nel verde pubblico previsto dal p. p. e costruiti entro la data di pubblicazione del p. p. stesso;

5) che l'art. 31 delle norme tecniche del p. p. contempli una sanatoria per gli edifici esistenti in zona residenziale;

6) che si adotti una sanatoria per gli edifici esistenti prima della pubblicazione del p. p. sulla base del Reg. Edilizio del 1934.

Si controdeduce:

L'osservazione può essere parzialmente accolta per quanto riguarda i punti 1) e 2) nel senso:

1) di ripristinare la Via Mastro Gabriello sul suo attuale tracciato con sezione di ml. 9,00 destinandola ad uso veicolare per consentire un ulteriore collegamento tra la Via Veientana Vetere e l'asse di quartiere (lungo il quale sono attestati la maggior parte dei servizi pubblici) svolgentesi in direzione est-ovest nel settore nord del p. p.; di mutare la destinazione da zona a verde pubblico a zona R/3 per una fascia di terreno sita in prossimità del tratto superiore della Via Mastro Gabriello, in conseguenza del cambiamento proposto da questo Ufficio da parte del tracciato dell'asse di quartiere lungo la Via Costantiniana ed oltre, al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti;

2) di ridurre la Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 e di proseguirla poi su Via Monti della Valchetta allargata in asse a ml. 12,00, come meglio specificato e per i motivi addotti nella risposta all'osservazione 149, punto 7).

Si respingono invece le richieste di cui agli altri punti in quanto:

3) i p. l. v. sono stati previsti dal p. p. per riqualificare alcune zone anche in parte edificate, concedendo particolari incentivi che rendano più vantaggiosa l'utilizzazione edilizia delle aree soggette a detto vincolo;

4) la sanatoria invocata per gli edifici ricadenti su aree destinate a verde pubblico non si ritiene applicabile in quanto in contrasto con le previsioni del p. p.;

5) gli edifici costruiti senza regolare licenza potranno essere regolarizzati solo mediante gli adempimenti di legge e purché realizzati nel rispetto della normativa del p. p.;

6) non è possibile sanare gli edifici esistenti in base al Reg. Edilizio del 1934 in quanto ciò contrasterebbe con le norme di attuazione del P. R. G.

Le modifiche di cui ai precedenti numeri 1) e 2) sono state graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

#### 34) PIEMONTE ROSALBINO.

Ricorso di contenuto identico a quello della successiva opposizione n. 35 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

#### 35) PIEMONTE CLARA.

La ricorrente si oppone al tracciato della nuova via larga ml. 18 prevista dal p. p. a valle della borgata e ricalcante in parte l'attuale tracciato della Via Veientana Vetere. Fa presente che tale strada taglia il suo terreno investendo in pieno una villetta di sua proprietà.



Chiede: 1) il ripristino dell'attuale tracciato della Via Veientana Vetere con sezione massima di ml. 10/12; 2) il mantenimento integrale delle destinazioni di zona previste dal P. R. G.; 3) in via subordinata, la destinazione a zona F/1 della sua area nel caso dovesse essere confermato l'assetto viario previsto dal p. p.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta limitatamente alla riduzione della sezione da ml. 18,00 a ml. 12,00 della Via Veientana Vetere (per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 74) e ad una lieve deviazione del tracciato della medesima strada allo scopo di non investire il fabbricato della ricorrente, facilitando in tal modo la immediata realizzazione della strada stessa che non è al servizio di una sola parte della zona del Labaro, ma di un più vasto complesso urbano comprendente la zona di Prima Porta e del nuovo quartiere da realizzare ex legge n. 167.

L'area recessa per lo spostamento della strada sarà comunque destinata a verde pubblico.

Le modifiche suddette sono state graficizzate sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Non si ritiene invece opportuno il ripristino della destinazione H/2 prevista dal P. R. G. sulle proprietà della ricorrente in quanto tale area fa parte di un territorio (compreso tra il G. R. A. e la Via Veientana Vetere) che essendo a diretto contatto con la borgata è idoneo anche per le sue caratteristiche morfologiche, alla realizzazione di un vasto parco pubblico a servizio degli abitanti del Labaro.

36) CONSORZIO STRADALE PER LA VIA BELLAGIO E DIRAMAZIONI - Presidente Ing. SABATINO SARNELLA.

Il ricorrente presenta osservazione al sistema viario ed al verde pubblico previsti dal p. p. sul territorio gravitante sulla Via Bellagio e diramazioni. Chiede:

1) Una modifica del sistema viario secondo la soluzione indicata sulla planimetria allegata all'osservazione.

2) Una diversa ubicazione del verde pubblico in quanto le aree che hanno tale destinazione secondo il p. p. non risultano idonee per motivi geologici e morfologici.

3) Abolizione del sentiero pedonale, previsto nel verde pubblico, perché ritenuto pericoloso al transito.

Con memoria aggiuntiva presentata in data 15 gennaio 1970 il Consorzio chiede inoltre lo spostamento della piazzola, prevista dal p. p. in corrispondenza del n. c. 86 di Via Bellagio, nella sottostante zona destinata a parco pubblico.

Si controdeduce:

L'osservazione non può essere accolta per i seguenti motivi:

1) La rete stradale prevista dal p. p. serve più idoneamente le esistenti e future costruzioni con sezioni e parcheggi adeguati alla nuova caratteristica di viabilità pubblica. Si fa peraltro osservare che la viabilità esistente all'interno delle zone a destinazione residenziale potrà permanere come viabilità privata.

2) Il verde pubblico previsto va inteso, nelle zone non praticabili, come area pubblica a rispetto del paesaggio e della S.S. Flaminia (come anche da richiesta della Soprintendenza ai Monumenti del Lazio).

3) In sede di realizzazione del parco non viene esclusa peraltro la possibilità di rettificare alcuni tratti dei passaggi pedonali previsti ove questi non risultassero più idonei alla loro funzione.

Per quanto riguarda la richiesta di cui alla memoria aggiuntiva, si ritiene che essa possa trovare accoglimento prolungando la Via Bellagio fino al parco pubblico, onde permettere una migliore fruibilità della strada medesima. La piazzola menzionata dai ricorrenti verrà trasferita in zona a parco pubblico al termine della strada predetta e l'area liberata dal vincolo stradale verrà destinata a zona R/1. Il tutto come meglio risulta dalla graficizzazione delle modifiche riportate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

37) PALA EVARISTO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area con sovrastante edificio, per l'allargamento della Via Costantiniana.

Chiede che la Via Costantiniana sia riportata al vecchio tracciato ed allargata in asse fino ad una larghezza massima di ml. 9,00.

Si controdeduce: rimandando alla risposta all'opposizione n. 10.

38) PAOLINI MARIA.

La ricorrente si oppone al tracciato della Via Roverbella previsto dal p. p. variato rispetto a quello attuale sì da determinare la demolizione dell'edificio di sua proprietà che viene a ricadere parte in sede stradale. Chiede: 1) il ripristino dell'esistente tracciato della Via Roverbella; 2) allargamento della detta strada a ml. 9,00.

Si controdeduce facendo presente:

1) che il foglio catastale 121 è risultato errato per quanto riguarda la posizione delle particelle catastali ed in particolare di quelle lungo le attuali Vie Roverbella e C. Carcagni, come evidenziato sia dal confronto del foglio catastale suddetto con il rilievo aerofotogrammetrico sia dal confronto con l'allegato 531 al predetto foglio (allegato che, peraltro, non ha ancora valore ufficiale e che è in corso di aggiornamento);

2) che nello spirito del piano gli attuali tracciati delle vie citate debbono rimanere immutati salvo l'allargamento della sezione a ml. 9,00;

3) che in conseguenza della presa d'atto delle errate indicazioni catastali di cui al predetto foglio 121, l'esatta trasposizione delle previsioni del p. p. risulta essere quella graficizzata sulla allegata planimetria catastale (sotto la lettera B) al presente provvedimento.

Per quanto sopra si ritiene che l'opposizione può essere accolta ripristinando gli esistenti tracciati delle predette vie con allargamento a ml. 9,00.

39) PAPALIA FERDINANDO.

Il ricorrente si oppone alle norme tecniche di attuazione del p. p. che non concedono sanatoria per il suo edificio.

Chiede la sanatoria per la sua costruzione in base al Reg. Edilizio del 1934 (copertura  $1/5 + 100$  e distacchi di m. 4,00 dai confini).

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto in contrasto con le norme di attuazione del P. R. G.



40) PASQUALI CARLO - Eredi BERARDI.

I ricorrenti si oppongono al tracciato ed all'ampliamento di Via Monti della Valchetta ed al tracciato di una nuova via, prevista dal p. p., che provoca la divisione in due parti del terreno di loro proprietà.

Chiedono:

- 1) Il ripristino del vecchio tracciato di Via Monti della Valchetta con larghezza massima di ml. 9,00 (allargamento in asse).
- 2) Abolizione della nuova via di p. p. che divide la loro proprietà.
- 3) Utilizzazione dei tracciati viari esistenti.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta parzialmente per quanto riguarda il punto 1), nel senso di ripristinare il tracciato di Via Monti della Valchetta allargata a ml. 12,00 modificando l'assetto viario come meglio illustrato e motivato nella risposta all'osservazione n. 149, punto 7). L'area non più interessata dalla sede stradale sarà destinata a zona C/3. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) al presente provvedimento.

E' da respingere invece la richiesta di cui al punto 2) in quanto la nuova via di p. p. che divide in due parti la proprietà dei ricorrenti, è necessaria per il disimpegno di una vasta zona residenziale sita tra la Via del Labaro e la Via Costantiniana.

41) PAVONI ATTILIA.

La ricorrente si oppone al tracciato di una nuova strada, prevista dal p. p. che investirebbe la sua area causando la demolizione del sovrastante edificio.

Chiede: 1) che la Via G. Battista Merello sia deviata su Via V. Comparini per proseguire poi sull'esistente tracciato di Via F. Torfarini; 2) che sia ripristinata la Via F. Torfarini inclusa in zona a verde pubblico dal p. p., spostando tale zona verde a nord della via di scorrimento su terreno inedificato.

Si controdeduce:

Data la impossibilità di localizzare la proprietà della ricorrente — più volte invano invitata a fornire planimetria ubicativa — la presente opposizione non può essere presa in esame.

42) PETTINE FIORITO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p., su parte della sua area con sovrastante edificio, per l'allargamento della Via Costantiniana. L'edificio sarebbe in parte investito da detto allargamento stradale.

Chiede che la Via Costantiniana sia riportata al vecchio tracciato ed allargata in asse fino ad una larghezza massima di ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto pur avendo ridotto la sezione stradale da ml. 18,00 a ml. 12,00, con la modifica proposta da questo Ufficio e graficizzata sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) al presente atto, la proprietà viene ugualmente interessata dalla sede viaria che peraltro non investe, nemmeno parzialmente, l'edificio del ricorrente.

Lo spostamento del fronte stradale è stato limitato a quello opposto alla proprietà in esame per evitare la demolizione di edifici esistenti.

43) POMPEI ANTONINO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio di mc. 500.

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti al punto 1) della risposta all'opposizione n. 78.

44) PULICANI ALFREDO.

Il ricorrente si oppone al nuovo tracciato ed all'ampliamento di Via Monti della Valchetta, previsti dal p. p., che comporterebbero la demolizione dell'edificio esistente sulla sua area.

Chiede il ripristino dell'esistente tracciato della detta strada con allargamento in asse fino ad una larghezza massima di ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ripristinare l'attuale tracciato di Via Monti della Valchetta allargata a ml. 12 secondo la modifica dell'assetto viario illustrata e motivata nella risposta all'osservazione n. 149 punto 7). L'area (sulla quale insiste l'edificio del ricorrente) non più interessata dalla sede stradale, sarà destinata a zona C/3.

Le modifiche suddette sono graficizzate sulla planimetria allegata (sotto la lettera A) al presente provvedimento.

45) QUINTO MARIA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio per la realizzazione di un asse di quartiere. Osserva che il suo edificio ricade al centro della detta strada.

Chiede:

1) il ripristino dell'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta con allargamento a ml. 9,00;

2) destinazione della zona a verde pubblico limitrofa alla detta via a zona R/3 con indice di edificabilità di 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta in conformità del parere espresso nei confronti della opposizione n. 19.

46) QUIRINI ANTONIO.

Ricorso di contenuto identico a quello della opposizione n. 39 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

47) RIDOLFI COSTANTINO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio, per la realizzazione di un parcheggio.

Chiede che il parcheggio sia ridotto in corrispondenza di Via Giulio Frasccheri ed ampliato nella zona destinata a servizi pubblici.



Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il parcheggio interessante la proprietà del ricorrente è indispensabile per i limitrofi servizi pubblici previsti dal p. p. Si fa peraltro osservare che la detta proprietà già ricadeva in zona N secondo il P. R. G.

48) RUBERTO MATTEO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a servizi pubblici (scuola materna) prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio di mc. 500. Chiede lo spostamento del detto servizio pubblico in zona non edificata.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto l'area destinata a scuola materna risulta essere la più idonea come ubicazione tenendo conto dei raggi massimi di influenza stabiliti per tale tipo di servizio pubblico. Peraltro si fa osservare che la limitrofa zona non edificata è stata destinata, perché morfologicamente idonea, a verde pubblico per il gioco dei bambini.

49) SILVESTRI DOMENICO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio prevista dal p. p. su parte della sua area. Chiede che detto parcheggio sia spostato più a sud su aree non edificate, compensando la perdita di superficie con un aumento della cubatura edificabile.

Si controdeduce:

Premesso che con la realizzazione del parcheggio la residua parte dell'area del ricorrente è insufficiente per l'edificazione, l'opposizione può essere accolta nel senso di spostare il parcheggio su una più ampia proprietà limitrofa, nella forma e nelle dimensioni indicate nella risposta all'opposizione n. 13.

L'area retrocessa per l'abolizione del parcheggio sarà destinata a zona R/3

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

50) SPURIO GIUSEPPINA.

Ricorso di contenuto analogo a quello dell'opposizione n. 39 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

51) SPURIO LUIGI.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale, prevista dal p. p., su parte della sua area con sovrastante edificio, per l'allargamento della Via Costantiniana.

L'edificio sarebbe in parte investito da detto allargamento stradale.

Chiede che la Via Costantiniana sia riportata al vecchio tracciato ed allargata in asse fino ad una larghezza di ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ridurre la larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00, secondo la modifica dell'assetto viario illustrata e motivata nella risposta all'osservazione 149, punto 7).

L'area (sulla quale insiste l'edificio del ricorrente) non più interessata dalla sede stradale sarà destinata a zona C/3. Le suddette modifiche sono graficizzate sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

52) TOMASSETTI EUGENIO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede:

1) il ripristino dell'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta con allargamento a ml. 9,00;

2) destinazione della zona a verde pubblico a zona R/3 con indice di edificabilità 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta per i motivi e nei limiti specificati nelle controdeduzioni alla opposizione n. 19.

53) TONON LINO - EMILIA.

I ricorrenti si oppongono al tracciato di una nuova via prevista dal p. p., che interessa una parte della loro area e sfiora l'edificio sovrastante.

Chiedono:

1) lo spostamento del tracciato viario con riduzione della larghezza stradale;

2) la sanatoria per la casa esistente.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il tracciato della strada di cui trattasi è stato studiato sia in funzione dell'altimetria dei luoghi, che della situazione edilizia esistente, con il preciso intento di evitare al massimo la demolizione delle attuali costruzioni.

La larghezza della via non è riducibile in quanto la sezione di ml. 9,00 è la minima prevista dal p. p. per le strade veicolari a doppio senso.

Per quanto riguarda la sanatoria richiesta si fa presente che la posizione degli edifici costruiti senza regolare licenza potrà essere eventualmente regolarizzata attraverso gli adempimenti previsti dalla legge urbanistica sempre nel rispetto della normativa del p. p.

54) TORRETTA ANTONIO.

Il ricorrente si oppone al tracciato della nuova via, prevista dal p. p. in prosecuzione di Via Monti della Valchetta, che investe l'edificio di sua proprietà.

Chiede: 1) che la nuova strada di p. p. sia riportata sull'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta con larghezza massima di ml. 9,00; 2) che l'area destinata a sede stradale dal p. p. sia inclusa nella zona con p. l. v. ossia destinata ad R/3 con indice di edificabilità di 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta per i motivi e nei limiti specificati nelle controdeduzioni alla opposizione n. 19.

55) MESSINA GIUSEPPE - STELLA ROSALIA.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p., su parte della loro area con sovrastante edificio, per l'allargamento della Via Costantiniana. L'edificio sarebbe in parte investito da detto allargamento stradale.



Chiedono che la Via Costantiniana sia riportata al vecchio tracciato ed allargata in asse fino ad una larghezza massima di ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di spostare l'innesto tra la nuova Via Costantiniana e la nuova Via Monti della Valchetta prevista dal p. p. in modo da non interessare con la sede stradale l'edificio dei ricorrenti. Tale modifica, che non altera la funzionalità dell'assetto viario, è graficizzata nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione. L'area recessa avrà destinazione R/3.

56) MIGLIORELLI VINCENZO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede lo spostamento della zona a verde pubblico a nord della via di scorrimento su terreno completamente ineditato.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta per i motivi e nei limiti specificati nelle controdeduzioni alla opposizione n. 19.

57) NARDUZZI MARIO - SPORIO GIUSEPPINA.

I ricorrenti si oppongono all'allargamento della Via Costantiniana, prevista dal p. p., che causerebbe la demolizione dell'edificio insistente sull'area di loro proprietà.

Chiedono il ripristino dell'esistente tracciato della Via Costantiniana con allargamento in asse, fino ad una dimensione massima di ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ridurre la larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 secondo la modifica dell'assetto viario illustrata e motivata nella risposta all'osservazione n. 149, punto 7) e di destinare a zona C/3 l'area sulla quale insiste l'edificio dei ricorrenti, svincolata dalla sede stradale. Le modifiche conseguenti al parziale accoglimento dell'opposizione in esame sono graficizzate nella planimetria allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

58) GIOVANNETTI GUIDO.

Il ricorrente si oppone all'assetto viario del p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio. Allega due soluzioni viarie uguali a quelle di cui alle opposizioni 18 e 133.

Chiede:

- 1) eliminazione del cavalcavia sulla S.S. Flaminia;
- 2) utilizzazione della Via del Labaro quale imbocco nella S.S. Flaminia;
- 3) attuazione prioritaria della via parallela alla S.S. Flaminia;
- 4) collegamento della strada, citata al punto 3, col G. R. A. mediante svincolo a quadrifoglio;
- 5) ampliamento della sede di Via del Labaro sul lato nord all'interno della zona N prevista dal P. R. G.;
- 6) imposizione di un uguale indice di edificabilità su tutte le zone F1;
- 7) rielaborazione del p. p. sulla base dei suggerimenti della Commissione locale.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti delle indicazioni grafiche risultanti dalla modifica al p. p. adottato, studiata da questo Ufficio, modifica che consente d'evitare la demolizione di diversi edifici fra i quali quello del ricorrente (vedere risposta all'osservazione 149 punto 4). L'area recessa per l'abolizione della sede stradale sarà destinata a zona R/1.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

59) GAMBONI GIUSEPPE.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area (con sovrastante edificio) per l'allargamento della Via Costantiniana.

Chiede:

- 1) rielaborazione del p. p. in conformità alle destinazioni di zona previste dal P. R. G.;
- 2) eliminazione del cavalcavia previsto sulla Via Flaminia per l'accesso alla borgata;
- 3) conservazione della tessitura viaria esistente;
- 4) realizzazione prioritaria della via parallela alla S.S. Flaminia;
- 5) riduzione della larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ridurre la larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 per i motivi addotti e come meglio specificato nella risposta all'osservazione 149 punto 7). L'area con sovrastante edificio non più interessata dalla sede stradale sarà destinata a zona C/3.

Le modifiche suddette sono state graficizzate sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

60) TEMPIO GIUSEPPE.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area (con sovrastante edificio) per l'allargamento della Via Costantiniana.

Chiede:

- 1) rielaborazione del p. p. in conformità alle destinazioni di zona previste dal P. R. G.;
- 2) eliminazione del cavalcavia previsto sulla Via Flaminia per l'accesso alla borgata;
- 3) conservazione della tessitura viaria esistente;
- 4) realizzazione prioritaria della via parallela alla S.S. Flaminia;
- 5) riduzione della larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 9,00

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ridurre la larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 secondo la modifica dell'assetto viario illustrata e motivata nella risposta all'osservazione 149 punto 7) e graficizzata nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.



La proprietà non più interessata dalla sede stradale sarà destinata a zona C/3. Per quanto riguarda le ulteriori richieste di cui all'opposizione medesima si rimanda a quanto risposto in proposito all'osservazione 149, punti 4)-10)-7).

61) TURCO LUIGI.

Il ricorrente si oppone al tracciato viario previsto dal p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio.

Chiede che venga adottata la soluzione viaria di carattere generale, allegata alla sua opposizione identica a quella proposta nell'osservazione n. 14.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto, anche modificando l'assetto viario proposto dal p. p. come indicato nelle controdeduzioni all'osservazione n. 149 e graficizzato nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione, non è possibile evitare la demolizione dell'edificio del ricorrente.

Per quanto riguarda la soluzione viaria allegata all'opposizione di che trattasi si rimanda alle controdeduzioni all'osservazione n. 14.

62) CARDINI IRIA.

La ricorrente si oppone al tracciato viario previsto dal p. p. che causerebbe la demolizione di un suo negozio.

Chiede che venga adottata la soluzione viaria da essa proposta uguale alla seconda soluzione proposta nelle opposizioni 133 e 18.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti della modifica al tracciato viario del p. p. studiata dall'Ufficio, che consente di evitare la demolizione di diversi edifici compreso il negozio della ricorrente. L'area recessa sarà destinata a zona R/1 (vedere anche controdeduzione all'osservazione 149 punto 4). Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

63) SERAFINELLI GIACINTO.

Il ricorrente si oppone al tracciato viario previsto dal p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio.

Chiede che venga adottata la soluzione viaria, di carattere generale allegata alla sua opposizione identica a quella proposta nella osservazione n. 14.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti della modifica al tracciato viario di p. p. studiata dall'Ufficio, che consente di evitare la demolizione di diversi edifici compreso quello del ricorrente (vedere controdeduzioni all'osservazione 149 punto 4). L'area recessa per l'abolizione della sede stradale sarà destinata a zona R/1. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

64) DONATI SERGIO ed altri.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a parco pubblico prevista dal p. p. sulle loro aree con sovrastanti edifici costruiti con regolare licenza. Fanno presente che la

natura del terreno (sito a ridosso della S.S. Flaminia) estremamente friabile e soggetto a frane ha indotto l'ANAS a disporre il disboscamento della zona.

Chiedono:

1) in via principale, la modifica della destinazione delle suddette aree da zona N a zona F/1;

2) in via subordinata la modifica della destinazione da zona N a verde privato.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi specificati nelle controdeduzioni all'opposizione n. 6.

65) SOC. CASALASTURA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla maggior parte della sua area.

Osserva che la zona a verde pubblico è inaccessibile e che il terreno non può consentire culture arboree data la sua estrema friabilità ed inclinazione.

Chiede la variazione della destinazione da verde pubblico a verde privato.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti nelle controdeduzioni all'opposizione n. 6.

66) DI GIANFELICE MARCELLO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 61, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

67) GARZONI ENRICA.

La ricorrente si oppone al tracciato viario previsto dal p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio.

Chiede che venga adottata la soluzione viaria allegata alla sua opposizione, uguale a quella proposta nell'opposizione n. 62.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti della modifica al tracciato viario di p. p. studiata dall'Ufficio, che consente di evitare la demolizione di diversi edifici compreso quello della ricorrente (vedere risposta all'osservazione 149 punto 4). L'area recessa per l'abolizione della sede stradale sarà destinata a zona R/1. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

68) DE NICOLA GINO.

Il ricorrente si oppone al tracciato viario del p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio.

Chiede quanto già richiesto da altri ricorrenti con l'opposizione 58 ai punti 1-2-3-4-5-7.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti della modifica al tracciato viario di p. p., studiata dall'Ufficio, che consente di evitare la demolizione di diversi edifici compreso quello del ricorrente (vedere risposta all'osservazione 149 punto 4).



L'area recessa per l'abolizione della sede stradale sarà destinata a zona R/1. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

69) PULICANI ALFREDO.

Il ricorrente si oppone al tracciato viario previsto dal p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio e propone una nuova soluzione di carattere generale uguale a quella graficizzata nella planimetria allegata all'osservazione n. 14.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di modificare il tracciato dell'asse di quartiere previsto dal p. p. lungo la Via Costantiniana, riducendone la larghezza da ml. 18,00 a ml. 12,00 (come meglio specificato e motivato nella risposta alla osservazione n. 149 punto 7) al fine di evitare la demolizione di alcuni edifici compreso quello del ricorrente. L'area non più interessata dalla sede stradale sarà destinata a zona C/3. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda la soluzione viaria proposta dal ricorrente si rimanda a quanto controdedotto in merito all'osservazione n. 14.

70) DI NICOLA ARNALDO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 68 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni contenenti il parziale accoglimento delle opposizioni stesse nei limiti delle indicazioni grafiche riportate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

71) BERTOZZI NELLA.

La ricorrente si oppone all'assetto viario del p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio. Allega due soluzioni viarie uguali a quelle proposte con le opposizioni 18 e 133.

Chiede:

- 1) eliminazione del cavalcavia sulla S.S. Flaminia;
- 2) utilizzazione della Via del Labaro quale imbocco nella S.S. Flaminia;
- 3) attuazione prioritaria della via parallela alla S.S. Flaminia;
- 4) collegamento della strada, citata al punto 3, al G. R. A. mediante svincolo a quadrifoglio;
- 5) ampliamento della sede di Via del Labaro sul lato nord all'interno della zona N prevista dal P. R. G.;
- 6) imposizione di un uguale indice di edificabilità su tutte le zone F/1;
- 7) rielaborazione del p. p. sulla base dei suggerimenti della Commissione locale.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti della modifica al tracciato viario di p. p., studiata dall'Ufficio, che consente di evitare la demolizione di diversi edifici compreso quello della ricorrente (vedere risposta all'osservazione 149 punto 4). La area recessa, per l'abolizione della sede stradale e del verde pubblico relativo allo spartitraffico che interessa marginalmente la proprietà della ricorrente, sarà destinata a zona R1. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

72) BALLINI EZIO.

Il ricorrente si oppone all'allargamento a ml. 9,00 della sezione della Via Giov. B. Merello che interessa una parte della sua area con sovrastante edificio.

Chiede il ripristino dell'attuale larghezza della via citata.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la larghezza di ml. 9,00 è la minima prevista dal p.p. per strade veicolari a doppio senso. Si fa peraltro osservare che l'edificio del ricorrente non risulta investito dall'allargamento stradale.

73) BERARDI LUIGI.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p.p. su parte del suo lotto per la realizzazione di un parcheggio. Chiede che l'allargamento stradale sia realizzato espropriando ml. 4,00 di terreno da ambo le parti ai lotti frontisti.

Si controdeduce:

L'opposizione, premesso che con la realizzazione del parcheggio la residua parte dell'area del ricorrente è insufficiente per l'edificazione, può essere accolta destinando a zona R3 la parte della proprietà interessata dal parcheggio e recuperando l'area retrocessa estendendo il vincolo a parcheggio su parte della particella 123. Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

74) BERTINAZZI GUIDO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parco pubblico e sede stradale previste dal p.p. nella sua proprietà.

Chiede lo spostamento della zona a verde pubblico in terreno completamente ineditato a nord della via di scorrimento.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di variare lievemente il tracciato e di ridurre la larghezza della Via Veientana Vetere da ml. 18,00 a ml. 12,00 per il tratto che va dall'innesto, con la futura strada parallela alla Via Flaminia all'innesto con l'asse di quartiere previsto lungo la Via Costantiniana e parte di Via del Labaro. Si ritiene di abolire altresì il passaggio pedonale previsto sulla tavola della viabilità del p.p. a margine della Via Veientana Vetere. Tali modifiche consentono di evitare che gli edifici esistenti lungo il fronte nord dell'attuale Via Veientana Vetere siano investiti dalla sede stradale. La parte di proprietà non più interessata da sede stradale è destinata a verde pubblico in armonia con quanto previsto dal P. R. G. che destina l'intera proprietà del ricorrente a zona N. Tutte le predette modifiche sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

75) BIAGETTI LIDIA.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

76) CAGLIERI MARIANNA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal P. P., su parte della sua area con sovrastante edificio, per l'allargamento della Via Costantiniana.

L'edificio sarebbe in parte investito da detto allargamento stradale.



Chiede che la Via Costantiniana sia riportata al vecchio tracciato ed allargata in asse fino ad una larghezza massima di ml. 9,00

Si controdeduce:

Premesso che in base ai dati catastali citati dalla ricorrente la sua proprietà non risulterebbe interessata da sede stradale, l'opposizione all'allargamento della attuale Via Costantiniana a ml. 18,00 può essere parzialmente accolta riducendo detta sezione viaria a ml. 12,00 secondo la modifica dell'assetto stradale illustrata e motivata nella risposta all'osservazione 149 punto 7° e graficizzata nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

#### 77) CAMPITELLI DECIO.

Il ricorrente si oppone al tracciato di una nuova Via di p.p. che investe la sua area con sovrastante edificio di mc. 300.

Chiede che la nuova via sia realizzata espropriando, simmetricamente all'asse per m. 4,00 di profondità ai lotti frontisti.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la strada citata dal ricorrente è indispensabile per consentire l'accesso alla vasta zona residenziale compresa tra la Via Costantiniana e la Via del Labaro, tenendo conto che tra le predette Vie intercorre una distanza media di ml. 180 senza strade intermedie.

Si fa inoltre osservare che il tracciato della Via di cui trattasi è stato studiato sia in funzione delle caratteristiche orografiche del terreno, sia con l'intento di limitare il più possibile la demolizione delle costruzioni esistenti.

#### 78) CAPPELLETTI ADOLFO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico della sua area con sovrastante edificio.

Chiede la sanatoria della sua costruzione in base al Reg. Ed. del 1934.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i seguenti motivi:

1) la zona prevista dal p. p. a verde pubblico è necessaria e morfologicamente idonea per la realizzazione di un vasto parco pubblico a servizio del quartiere.

Tale zona ha, comunque, destinazione agricola e non residenziale in base al P. R. G. approvato;

2) la sanatoria della costruzione in base al Reg. Ed. del 1934 sarebbe in contrasto con quanto stabilito dalle Norme Tecniche di attuazione del P. R. G.

#### 79) CASACCIA ANNA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista su parte della sua area.

Chiede:

1) che la Via Mastro Gabriello sia ripristinata sull'attuale tracciato;

2) che la zona a verde pubblico di cui trattasi, sia destinata a zona R/3 con indice di edificabilità di 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ripristinare la Via Mastro Gabriello sull'attuale tracciato modificando la sua destinazione da strada pedonale, come previsto dal p. p., a strada veicolare della larghezza di ml. 9,00 per consentire un ulteriore collegamento tra la Via Veientana Vetere e l'asse di quartiere (lungo il quale sono attestati la maggior parte dei servizi pubblici) svolgentesi in direzione est-ovest nel settore nord del p. p.

Si conferma invece la destinazione a verde pubblico sull'area della ricorrente in quanto tale area è sita in un vallone, delimitato da ripide scarpate, assolutamente inidoneo per un insediamento residenziale.

La predetta modifica è stata graficizzata nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

#### 80) CASACCIA LUISA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal P. P. sull'area di sua proprietà.

Chiede lo spostamento della zona a verde pubblico a monte della via di scorrimento sul terreno completamente ineditato.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti nelle controdeduzioni alla precedente opposizione n. 79.

#### 81) CASADEI ARTURO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area con sovrastante edificio, per l'allargamento della Via Costantiniana.

L'edificio sarebbe in parte investito da detto allargamento stradale.

Chiede che la Via Costantiniana sia riportata al vecchio tracciato ed allargata in asse fino ad una larghezza massima di ml. 9,00.

Si controdeduce:

Premesso che in base ai dati catastali citati dal ricorrente la sua proprietà non risulterebbe interessata da sede stradale, l'opposizione all'allargamento dell'attuale Via Costantiniana a ml. 18,00 può essere parzialmente accolta riducendo detta sezione viaria a ml. 12,00 secondo la modifica dell'assetto stradale illustrata e motivata nella risposta all'osservazione n. 149 punto 7) e graficizzata sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

#### 82) CASADEI MARIO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 81 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni contenenti il parziale accoglimento delle opposizioni stesse nei limiti delle indicazioni grafiche riportate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

#### 83) CENTRA NAZZARENO.

Il ricorrente si oppone alle destinazioni a verde pubblico e sede stradale previste dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede la destinazione dell'area a zona R/3 con indice di edificabilità di 2,09 mc/mq.



Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta per i motivi e nei limiti specificati nelle controdeduzioni alla opposizione 19.

84) CASTELLUCCI ROMINA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio prevista dal p. p. su parte della sua area con sovrastante edificio che verrebbe in parte investito dalla sede stradale.

Chiede la riduzione del predetto parcheggio.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto da rilievi effettuati non risulta che l'edificio della ricorrente sia interessato dal parcheggio.

85) CICCONE GIUSEPPE, GUIDO, CARMELO.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a verde pubblico previsto dal p. p. sul loro lotto con sovrastante edificio.

Chiedono:

- 1) limitazione dell'allargamento della Via Veientana Vetere a ml. 9,00;
- 2) spostamento del verde pubblico su terreno completamente inedificato a nord della via di scorrimento.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 74.

86) CICCONE VITO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto una parte dell'area interessata è necessaria per l'allargamento della Via Giulio Frascari.

Si fa comunque osservare che l'edificio del ricorrente non è interessato dalla sede stradale stessa. Tale edificio ricade infatti in zona R/3 anche se l'indicazione di tale zona non compare sulla planimetria catastale della zonizzazione del p. p. per un mero errore grafico che investe anche la limitrofa particella catastale 275.

Tale errore è stato rettificato mediante esatta graficizzazione nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

87) CRISCUOLO ANGELO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sul suo lotto con sovrastante edificio.

Chiede:

- 1) la limitazione dell'allargamento della Via Veientana Vetere a ml. 9,00;
- 2) lo spostamento del verde pubblico su terreno completamente inedificato a nord della via di scorrimento.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 74.

88) CROGNALE ELIA.

La ricorrente si oppone alle destinazioni a verde pubblico e sede stradale previste dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio. Osserva che il detto edificio viene investito in pieno dal tracciato di una nuova via di p. p.

Chiede:

1) il ripristino dell'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta con allargamento a ml. 9,00;

2) di destinare la zona a verde pubblico limitrofa alla detta via a zona R/3 con indice di edificabilità 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta per i motivi e nei limiti specificati nelle controdeduzioni alla opposizione n. 19.

89) DALESIO ALBERICO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede:

1) il ripristino dell'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta con allargamento a ml. 9,00;

2) di destinare la zona a verde pubblico a zona R/3 con indice di edificabilità di 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta per i motivi e nei limiti specificati nelle controdeduzioni alla opposizione n. 19.

90) DE AMICIS DONATO E ANTONIO.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a verde pubblico dell'area di loro proprietà.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti al punto 1 delle controdeduzioni all'opposizione n. 78.

91) DE GIORGIS GIUSEPPE.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

92) DIANA GIOVANNA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a servizi pubblici (scuola materna) prevista dal p. p. sulla sua area.

Chiede lo spostamento della scuola in altra zona.



Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti nelle controdeduzioni alla opposizione n. 48.

93) DI DOMENICO OSVALDO.

Il ricorrente si oppone alle destinazioni a verde pubblico e sede stradale previste dal p. p. sul suo lotto con sovrastante edificio.

Chiede:

- 1) la limitazione dell'allargamento della Via Veientana Vetere a ml. 9,00;
- 2) lo spostamento del verde pubblico su terreno completamente inedificato a nord della via di scorrimento.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi esposti nella risposta alla opposizione n. 74.

94) DI GIORGIS ACHILLE.

Il ricorrente si oppone al tracciato di una via prevista dal p. p. in prosecuzione della Via Merello che causerebbe la demolizione di un suo edificio.

Chiede che la Via Merello sia deviata su Via Comparini per proseguire, poi, sul tracciato di Via Torfanini.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il tracciato viario previsto nella zona dal p. p. è stato studiato in modo da consentire un più razionale assetto urbanistico tenendo conto della configurazione orografica del terreno.

Si fa peraltro presente che in base all'ubicazione dell'area indicata dal ricorrente sul foglio catastale rimessa a questo Ufficio, l'area stessa non risulta interessata da sede stradale, ma è compresa in una zona destinata a verde pubblico.

95) DI LUCA ALBERTO.

Il ricorrente si oppone alle destinazioni a verde pubblico e sede stradale previste dal p. p. sul suo lotto con sovrastante edificio.

Chiede:

- 1) la limitazione dell'allargamento della Via Veientana Vetere a ml. 9,00;
- 2) lo spostamento del verde pubblico su terreno completamente inedificato a nord della via di scorrimento;
- 3) sanatoria degli edifici esistenti in base alle norme del Reg. Ed. 1931 (1/5 più 100 della superficie e ml. 4,00 di distacco).

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di ridurre la larghezza della Via Veientana Vetere da ml. 18,00 a ml. 12,00 per il tratto che va dall'innesto con la futura strada parallela alla Via Flaminia all'innesto con l'asse di quartiere previsto lungo la Via Costantiniana e parte di Via del Labaro.

Si abolisce altresì il passaggio pedonale previsto sulla tavola della viabilità del p. p. a margine della Via Veientana Vetere.

Tali modifiche consentono di evitare che gli edifici esistenti lungo il fronte nord dell'attuale Via Veientana Vetere siano investiti dalla sede stradale.

La parte di proprietà non più interessata da sede stradale viene destinata a verde pubblico per mantenere la continuità con la fascia di verde pubblico prevista dal p. p. e dal P. R. G. lungo la Via Veientana Vetere.

Tutte le predette modifiche sono graficizzate sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

96) DI LUIGI QUINTINO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parco pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede la destinazione della sua proprietà a zona R/3.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti al punto 1° delle controdeduzioni all'opposizione n. 78.

97) DI LUCA GIUSEPPE.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sul suo lotto con sovrastante edificio.

Chiede lo spostamento del verde pubblico a nord della via di scorrimento su terreno completamente ineditato.

Si controdeduce:

Premesso che, da sopralluogo effettuato, la proprietà del ricorrente risulta interessare solo piccola parte della particella 430 (citata dal ricorrente) del foglio catastale 121 — mentre per la maggior parte ricade nella particella 24 (parte) dello stesso foglio — l'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi esposti nella risposta alla opposizione n. 74.

98) DI MARIO DOMENICO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico previsto dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede:

1) il ripristino dell'esistente tracciato di Via Monti della Valchetta con allargamento a ml. 9,00.

2) di destinare la zona di verde pubblico a zona R/3 con indice di edificabilità di 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta per i motivi e nei limiti specificati nella controdeduzione alla opposizione n. 19.

99) DI NARDI DOMENICO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

100) FERRELLA EMILIA FAUSTINA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico su parte della sua area.



Chiede:

1) lo spostamento della zona a verde pubblico a nord della via di scorrimento su terreno completamente ineditato;

2) la sanatoria per l'edificio costruito sulla sua area in base alle norme del Regolamento Edilizio 1934.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la parte di proprietà già destinata a verde pubblico dal p. p. viene mutata a sede stradale per l'allargamento della sezione della Via Mastro Gabriello che viene ripristinata a strada carrabile per i motivi esposti nella risposta all'opposizione n. 79.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2 si rimanda a quanto controdedotto in merito all'opposizione n. 39.

101) FORLINI EMILIO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

102) GENTILE GIUSEPPE E MARCHESE GIUSEPPINA.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sul loro lotto con sovrastante edificio.

Chiedono:

1) limitazione dell'allargamento della Via Veientana Vetere a ml. 9,00;

2) spostamento del verde pubblico su terreno completamente ineditato a nord della via di scorrimento.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta parzialmente nei limiti e per i motivi esposti nella risposta alla opposizione n. 74.

103) IAFIANDRA ISABELLA.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 45 cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

104) LAUDI GIOVANNA.

La ricorrente si oppone al tracciato di una via prevista dal p. p. in prosecuzione della Via Merello che causerebbe la demolizione di un suo edificio.

Chiede che la Via Merello sia deviata su Via Comparini per proseguire poi sul tracciato di Via Torfanini.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il tracciato viario previsto nella zona dal p. p. è stato studiato in modo da consentire un più razionale assetto urbanistico, tenendo conto della configurazione orografica del terreno.

105) LAUDADIO DANTE.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico su parte della sua area.

Chiede che la fascia di verde pubblico prevista sull'attuale sede della Via Torfanini sia ricavata da ambo le parti dei lotti frontisti per una profondità massima di m. 1,50.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto è necessario mantenere la fascia di verde pubblico di cui trattasi nelle dimensioni previste dal p. p. per assicurare la continuità tra le zone a parco pubblico.

106) DE ANGELIS AGOSTINO - ANDREANI IDA.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della loro area con sovrastante edificio per l'allargamento della Via Costantiniana.

Chiedono che la Via Costantiniana sia riportata al vecchio tracciato ed allargata in asse fino ad una larghezza massima di ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta riducendo la sezione della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 come motivato e meglio specificato nella risposta all'osservazione 149, punto 7.

L'area non più interessata da sede stradale avrà destinazione C/3.

La suddetta modifica è stata graficizzata sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

107) MALIZIA FILIPPO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

108) MELONE ELISABETTA.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 88, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni contenenti il parziale accoglimento delle opposizioni stesse.

109) PICCIONI ARMANDO ED ALTRI.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 33, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

110) PICCIONI ARMANDO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico della sua area con sovrastante edificio.

Chiede:

1) la destinazione di detta area a zona F/1;

2) la sanatoria del suo edificio in base al Reg. Ed. 1934 (copertura 1/5 più 100 e distacchi di ml. 4,00).

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti nella controdeduzione alla opposizione n. 78.

111) DI LUIGI CHIARAMONTE.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.



112) DI LIBORIO ANNA CARMELA.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

113) BACCARELLI VITTORIA.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

114) PISANU MARIO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

115) ALIMONTI AMARANDO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

116) MASCARO ROSARIO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

117) VERDI MARIO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

118) CICCONI PIERINO - CAVARICCI GIUSEPPINA.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

119) BRUNI ANGELO.

Il ricorrente si oppone all'abolizione della attuale Via Mastro Gabriello e alla destinazione a verde pubblico di tale via unitamente alle aree limitrofe (tra le quali la sua area con sovrastante edificio).

Chiede:

- 1) il ripristino di Via Mastro Gabriello;
- 2) la sanatoria del suo edificio sulla base del Reg. Ed. del 1934 (copertura 1/5 più 100 dell'area e distacchi di ml. 4,00).

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta limitatamente al ripristino della Via Mastro Gabriello quale strada carrabile della larghezza di ml. 9,00 per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 79.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 2° si rimanda alla risposta all'opposizione 39.

120) CAMPANELLA UMBERTO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area.

Chiede:

- 1) destinazione della sua area a zona residenziale;
- 2) ripristino della Via Mastro Gabriello;
- 3) sanatoria del suo edificio in base al Reg. Ed. del 1934 (copertura 1/5 più 100 e distacchi di ml. 4,00).

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta limitatamente al ripristino della Via Mastro Gabriello quale strada carrabile della larghezza di ml. 9,00 per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 79.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 3) si rimanda alla risposta all'opposizione 39.

#### 121) CAMICIA PASQUALE.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

#### 122) CAMICIA PASQUALE.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede:

- 1) la destinazione a zona residenziale della sua area;
- 2) il ripristino della Via Mastro Gabriello ampliata in asse a ml. 9,00;
- 3) la sanatoria del suo edificio in base al Reg. Ed. del 1934 (copertura 1/5 più 100).

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta limitatamente al ripristino della Via Mastro Gabriello quale strada carrabile della larghezza di ml. 9,00 per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 79.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 3° si rimanda alla risposta all'opposizione 39.

#### 123) QUARANTA GIUSEPPE e SALVATORE.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

#### 124) FREZZA GIOVANNI.

Il ricorrente si oppone al tracciato previsto dal p. p. per la nuova Via Veientana Vetere che investe la sua area con demolizione nel sovrastante edificio.

Chiede la rettifica del detto tracciato viario e la sanatoria dell'edificio in base al R. E. del 1934 (copertura 1/5 più 100 dell'area e distacco di ml. 4,00).

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti e per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 74.



125) VULPIANI OLINDO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede:

- 1) la destinazione della sua area, zona F/1 secondo il P. R. G., a zona residenziale;
- 2) il ripristino della Via Mastro Gabriello ampliata in asse a ml. 9,00;
- 3) la sanatoria del suo edificio in base al Reg. Ed. del 1934 (copertura 1/5 più 100 dell'area e distacchi di ml. 4,00).

Si controdeduce:

Premesso:

1) che nella relazione del p. p. si intendeva conservare immutato il tracciato della Via C. Carcagni (salvo prevederne l'allargamento a ml. 9,00) e che lungo il fronte orientale della predetta via era prevista una fascia residenziale (zona R/3);

2) che per i motivi esposti nella risposta alla opposizione n. 38, la posizione del tracciato della Via C. Carcagni e della predetta fascia residenziale indicata sulla zonizzazione di p. p. sono errate in conseguenza ad inesattezza del foglio catastale 121;

3) che parte dell'area — con l'edificio — del ricorrente è compresa di fatto nella fascia residenziale che si intende conservare; l'opposizione può essere parzialmente accolta destinando a zona R/3 la parte di proprietà sulla quale insiste il fabbricato, mentre si intende confermata la previsione di verde pubblico per la restante porzione di proprietà non interessata da sede stradale.

Si ritiene, altresì, di accogliere la richiesta (di cui al punto 2) di ripristinare la Via Mastro Gabriello quale strada carrabile della larghezza di ml. 9,00 per i motivi esposti nella risposta all'opposizione 79.

Per quanto riguarda la richiesta di cui al punto 3), si rimanda a quanto controdedotto a proposito all'opposizione 39.

Le predette modifiche sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

126) SCICCHITANO PAOLO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 120, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

127) DI BRACCIO RINALDO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 120, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

128) CUCCHIARO FIORELLO.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 120, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

129) LONGHI IOLE e BRUNA - RINALDI PAOLO.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della loro area per la realizzazione di una nuova via di P. R. larga ml. 9,00.

Chiedono lo spostamento del tracciato della detta strada come da planimetria allegata.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta in quanto la via di p. p. cui si riferiscono i ricorrenti verrà abolita per i motivi esposti nelle controdeduzioni all'opposizione n. 2.

L'area retrocessa per la soppressione della strada medesima sarà destinata a zona R/3.

La suddetta modifica è graficizzata nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

#### 130) BASSETTI ELSA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area per l'allargamento della Via G. Caraglio e G. Frasccheri.

Chiede che venga adottata la soluzione viaria di carattere generale allegata ed uguale a quella di cui all'opposizione 14.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto gli allargamenti stradali previsti dal p. p. sono necessari per un più idoneo assetto viario della località.

Per quanto riguarda la soluzione viaria di carattere generale proposta dalla ricorrente, si rimanda alle controdeduzioni alla osservazione n. 14.

#### 131) CANDELORI LILIANA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area per l'allargamento della Via G. Frasccheri e G. Paracchini.

Chiede che venga adottata la soluzione di carattere generale allegata ed uguale a quella di cui all'opposizione 14.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti nella controdeduzione alla opposizione n. 30.

#### 132) TEMPIO FRANCO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area (con sovrastante edificio) per l'allargamento della Via Costantiniana.

Chiede:

- 1) rielaborazione del p. p. in conformità alle destinazioni di zona previste dal Piano Regolatore Generale;
- 2) eliminazione del cavalcavia previsto sulla Via Flaminia per l'accesso alla borgata;
- 3) conservazione della tessitura viaria esistente;
- 4) realizzazione prioritaria della via parallela alla S.S. Flaminia;
- 5) riduzione della larghezza della Via Costantiniana dal ml. 18,00 a ml. 9,00.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta riducendo la sezione della nuova Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti, compreso quello del ricorrente come meglio specificato nella risposta all'osservazione 149, punto 7).

L'area recessa avrà destinazione C/3.



Le suddette modifiche sono state graficizzate sulla planimetria catastale, allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda le ulteriori richieste, uguali a quelle avanzate con l'opposizione n. 15, si rimanda a quanto risposto in proposito all'osservazione 149, punti 4), 10), 7).

133) BOTTACCHIARI ORLANDO.

Il ricorrente si oppone al tracciato viario previsto dal p. p. in prossimità dell'incrocio tra la Via del Labaro e la S.S. Flaminia che causerebbe la demolizione di 7 edifici, proponendo due soluzioni viarie allegate.

Chiede:

1) il riesame dello snodo viario sulla S.S. Flaminia che comporterebbe la demolizione di numerosi edifici ed espropri di terreni;

2) la variazione dell'indice di edificabilità della zona in frangia alla S.S. Flaminia da 1,5 mc/mq. a 2,09 mc/mq.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti della modifica del p. p. al tracciato viario, studiata, dall'Ufficio in sede di controdeduzioni alla osservazione n. 149, punto 4).

Tale modifica consente di evitare la demolizione di diversi edifici compresi quelli citati nell'opposizione ad eccezione dell'edificio n. 7 che ricade in uno spartitraffico del nuovo cavalcavia proposto.

Sempre in relazione alle proprietà citate dal ricorrente, l'area recessa per l'abolizione della sede stradale e delle isole spartitraffico, già destinate a verde pubblico dal p. p., sarà destinata a zona R1, come meglio risulta dalle indicazioni grafiche riportate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

134) DE CHICCHIS ZERBINO.

Il ricorrente si oppone al tracciato viario del p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio.

Chiede quanto già richiesto nell'opposizione 58 ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 7).

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto, anche modificando l'assetto viario previsto dal p. p., con la modifica proposta dall'Ufficio di cui alle controdeduzioni alla osservazione 149, non è possibile evitare la demolizione dell'edificio del ricorrente.

La parte di proprietà che a seguito del mutato tracciato viario non risulterà più interessata dalla sede viaria sarà destinata a zona R1 come meglio risulta dalla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda le altre richieste avanzate si rimanda alla risposta all'osservazione 149, punti 4), 10), 2).

135) DE CHICCHIS EDMONDO.

Il ricorrente si oppone al tracciato viario previsto dal p. p. che causerebbe la demolizione di un suo edificio.

Chiede che venga adottata la soluzione viaria di carattere generale, allegata alla sua opposizione ed uguale a quella proposta nell'osservazione n. 14.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto, anche modificando l'assetto viario previsto dal p. p., con la modifica proposta dall'Ufficio, di cui alle controdeduzioni alla osservazione 149, graficizzata nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione, non è possibile evitare la demolizione dell'edificio di proprietà del ricorrente.

Peraltro, l'area non interessata dalla sede stradale, secondo la suddetta modifica, assumerà la destinazione R/1 come risulta dalla citata planimetria (allegato A).

Per quanto riguarda la soluzione viaria proposta dal ricorrente si rimanda alla risposta data all'osservazione n. 14.

136) DE CHICCHIS RODOLFO.

Opposizione di contenuto identico a quella precedente contrassegnata con il n. 135, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

137) NEIMAN MARY.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 39, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

138) OTTAVIANI CARMINE.

Opposizione di contenuto identico a quella contrassegnata con il n. 78, cui si fa riferimento anche per quanto concerne le controdeduzioni.

139) CROCE DOMENICO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico e parcheggio prevista dal p. p. su parte della sua proprietà.

Chiede la variazione delle destinazioni suddette a zona edificabile (F/1).

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il parcheggio previsto dal p. p. è strettamente necessario per le esigenze della zona residenziale.

D'altra parte un eventuale spostamento del predetto parcheggio su aree vicine determinerebbe la demolizione di edifici esistenti.

Per quanto riguarda il verde pubblico insistente sul lotto del ricorrente esso è in gran parte già previsto dal P. R. G. approvato ed è stato mantenuto nel p. p. regolarizzandone la conformazione.

140) FRANCESCHETTI AIMONE.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio prevista dal p. p. su parte della sua area.

Chiede lo spostamento di detto parcheggio su altre aree come da planimetria allegata.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta in quanto la via di p. p. lungo la quale è previsto il parcheggio citato dal ricorrente verrà abolita per i motivi esposti nella controdeduzione all'opposizione n. 2.

L'area retrocessa per la soppressione della strada e del parcheggio predetti sarà destinata a zona R/3.



Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

141) VACCARINI NORINO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua area per l'allargamento della Via Costantiniana.

Si controdeduce facendo riferimento alla risposta formulata per l'opposizione n. 20.

142) NESCI GIUSEPPE.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio prevista dal p. p. sulla sua area.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta eliminando il parcheggio previsto dal p. p. e modificando il raccordo tra la Via Roverbella e la Via G. G. Caraglio come indicato nella planimetria catastale allegata con la lettera A alla presente deliberazione.

Tale modifica, pur non alterando sostanzialmente l'assetto viario del p. p., evita la completa inedificabilità dell'area del ricorrente già destinata a zona F/1 dal P. R. G.

L'area recessa per l'abolizione della sede stradale sarà destinata a zona R/3.

L'abolizione del predetto parcheggio verrà compensata con l'estensione del parcheggio previsto dal p. p. sulla Via Caraglio come indicato nella citata planimetria catastale (allegato A).

143) GIUNTI LORIS.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a parcheggio prevista dal p. p. su parte della sua area.

Chiede l'abolizione del detto parcheggio proponendo una diversa soluzione viaria come da allegata planimetria.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto il parcheggio appare necessario per la zona residenziale limitrofa, né è possibile il suo spostamento per le ragioni già esposte in sede di controdeduzione all'opposizione n. 17.

144) Soc. CEPRAM.

La ricorrente si oppone all'assetto viario previsto dal p. p.

Chiede in particolare lo spostamento del tracciato della nuova Via Rubra nel tratto che interessa l'area di rispetto di due villini di proprietà della Società ricorrente.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta in quanto, da sopralluogo effettuato nel corso dell'esame dell'opposizione stessa, è scaturita la necessità:

1) di rettificare lievemente l'allineamento della nuova Via Rubra, nel tratto antistante la proprietà di cui trattasi, per non investire i due villini menzionati della Società ricorrente;

2) di rettificare lievemente il tracciato previsto dal p. p. per la Via Montefiorino per il tratto antistante la proprietà stessa, per aderire al tracciato esistente.

Le aree recessate saranno destinate a zona R/1 come graficizzato sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

145) DE ANGELIS EMILIO.

Il ricorrente si oppone al limite di altezza di m. 7,50 previsto per gli edifici ricadenti nella zona cui è compresa la sua proprietà.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la limitazione a m. 7,50 dell'altezza degli edifici nella zona di cui trattasi è motivata da ragioni di carattere paesistico.

146) DE SIMONE ANTONIO ED ALTRI.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della loro area (con sovrastante edificio) per l'allargamento della Via Costantiniana.

Chiedono:

- 1) Rielaborazione del p. p. in conformità alle destinazioni di zona previste dal P. R. G.
- 2) Eliminazione del cavalcavia previsto sulla Via Flaminia per l'accesso alla Borgata.
- 3) Conservazione della tessitura viaria esistente.
- 4) Realizzazione prioritaria della via parallela alla S.S. Flaminia.
- 5) Riduzione della larghezza della Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 9,00.

Si controdeduce:

Premesso che è stata presentata fuori dei limiti di tempo consentiti, l'opposizione può essere parzialmente accolta riducendo la sezione della nuova Via Costantiniana da ml. 18,00 a ml. 12,00 al fine di evitare la demolizione di edifici esistenti, compreso quello dei ricorrenti, come meglio specificato nella risposta all'osservazione n. 149, punto 7.

L'area recessa avrà destinazione C/3.

Le suddette modifiche sono state graficizzate sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Per quanto riguarda le ulteriori richieste, uguali a quelle avanzate con l'opposizione n. 15, si rimanda a quanto risposto in proposito all'osservazione n. 149, punti 4, 10, 7.

147) ROMOLINI ROMOLO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede la destinazione a zona F/1 di una fascia del suo terreno per la profondità di ml. 30,00 a partire dal confine nord coincidente con la fronte dell'attuale Via Fosso della Valchetta.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti al punto 1° delle controdeduzioni all'opposizione n. 78.

148) PICCONE GIUSEPPE ED ALTRI.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulle loro aree di cui alcune con sovrastanti edifici.

Chiedono l'estensione alla loro proprietà della destinazione prevista dal p. p. per la zona F/1 sita tra Via Fosso della Valchetta e Via Veientana Vetere (destinazione R/3 secondo il p. p.).



Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti al punto 1° delle controdeduzioni all'opposizione n. 78.

149) BOTTACCHIARI AMERITO ED ALTRI.

I ricorrenti, in qualità di membri di una Commissione della Borgata, presentano osservazione al p. p. chiedendo:

- 1) che venga riesaminato il p. p.;
- 2) che agli isolati gravitanti sull'attuale innesto della Borgata sulla Via Flaminia venga assegnato l'indice di edificabilità di 2,09 mc/mq. invece dell'indice di 1,5 mc/mq.;
- 3) che vengano ripristinate tutte le zone F/1 previste dal P. R. G. 16 dicembre 1965 e dalla successiva variante generale con conseguente ripristino delle zone N nei territori posti a Nord-Ovest e a Nord-Est della Borgata F/2;
- 4) che venga sistemata l'attuale Via del Labaro, eliminando il cavalcavia provvisorio sulla S.S. Flaminia;
- 5) che venga sistemata come strada primaria di quartiere la Via Mastro Gabriello anziché la Via Costantiniana;
- 6) che la fascia di terreno adiacente alla Via Mastro Gabriello abbia destinazione F/1 e non N come previsto dal p. p.;
- 7) che la Via Costantiniana venga sistemata con larghezza massima di ml. 9,00;
- 8) che la traversa interna collegante la Via Costantiniana con la Via del Labaro (lato Sud) venga realizzata sull'attuale Via Fausta con larghezza di ml. 9,00;
- 9) che le indennità di espropriazione vengano determinate a sé stanti e in base agli artt. 24, 39 e 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
- 10) che venga realizzata con carattere prioritario la strada parallela alla Via Flaminia;
- 11) che il p. p. venga ricompilato con la collaborazione della Commissione indicata nella osservazione di cui trattasi.

Si controdeduce:

L'osservazione può essere parzialmente accolta per quanto riguarda i punti 1, 4, 6, 8, nei limiti delle indicazioni grafiche della modifica proposta al p. p. adottato al fine di ridurre al massimo le demolizioni che verrebbero causate dall'attuazione integrale del p. p. stesso.

In particolare, per conseguire lo scopo predetto, si è ravvisata l'opportunità, per quanto concerne il punto 4), di modificare il tracciato della via d'accesso al Labaro e del Cavalcavia sulla S.S. Flaminia (tale modifica comporta l'accoglimento parziale delle opposizioni 18, 25, 58, 62, 63, 67, 68, 70, 71, 133, 135, 136).

Per quanto concerne il punto 6), di mutare la destinazione da zone a verde pubblico, sede stradale e zona C/3, a zona R/3 per una fascia di terreno sita in prossimità del tratto superiore della Via Mastro Gabriello, in conseguenza del cambiamento proposto di parte del tracciato dell'asse di quartiere previsto lungo la Via Costantiniana ed oltre.

Relativamente al punto 8), d'utilizzare la Via Fausta come via di P. R. con larghezza di ml. 9,00, in luogo di altra strada la cui abolizione è motivata nelle controdeduzioni all'opposizione n. 2.



Tutte le predette modifiche sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Invece vengono respinte le richieste di cui ai punti 2, 3, 5, 7 in quanto:

Relativamente al punto 2) l'indice di edificabilità della zona residenziale gravitante sulla S.S. Flaminia è stato contenuto in mc/mq. 1,5 allo scopo di limitare la densità edilizia in prossimità dello svincolo con la S.S. Flaminia.

Per quanto concerne il punto 3) non è stato possibile mantenere integralmente la destinazione residenziale a tutta la zona F/1 prevista dal P. R. G., oltre che per motivi di carattere orografico, anche perché è stato necessario reperire le aree per alcuni servizi pubblici all'interno della borgata (zona F/1) per evitare una eccessiva dilatazione dei loro raggi di influenza.

Si fa d'altra parte presente che in base alle norme di attuazione del P. R. G. stesso è previsto che una porzione della zona F/1 sia destinata a servizi pubblici, a verde pubblico e strade.

Inoltre, per quanto riguarda le zone N (verde pubblico) previste dal P. R. G. nelle aree menzionate dai ricorrenti, esse hanno valore di pura indicazione essendo detti territori compresi nell'ambito di una zona F/2.

Si è pertanto ritenuto, in sede di p. p., di ridistribuire tale verde localizzandolo su aree ritenute più idonee secondo i criteri informativi del p. p. stesso.

Comunque, tenendo conto che parte (circa 31.000 mq.) del verde pubblico previsto dal p. p. risulta compromesso da costruzioni esistenti, si è ritenuto opportuno, nell'ambito delle modifiche graficizzate nella citata planimetria catastale (allegato A), di destinare a parco pubblico altre aree, site in zona F/2 lungo l'asse trasversale a cavallo fra la borgata e la zona F/2 stessa.

Relativamente al punto 5) la Via Mastro Gabriello non è idonea ad essere adibita a strada primaria di quartiere in quanto sita in un fondo valle fra due ripide scarpate e senza possibilità di contatti con le zone residenziali.

Comunque tale via, prevista a carattere pedonale sulla tavola della viabilità del p. p. e non riportata per omissione sulla tavola della zonizzazione, è stata modificata in strada a carattere veicolare della larghezza di ml. 9,00 ripristinando l'attuale tracciato al fine di consentire un ulteriore collegamento tra la Via Veientana Vetere e l'asse di quartiere (lungo il quale sono attestati la maggior parte dei servizi pubblici) svolgentesi in direzione Est-Ovest nel settore Nord del p. p.

Tale modifica è stata riportata sulla predetta planimetria catastale (Allegato A).

Sullo stesso elaborato sono stati graficizzati altri passaggi pedonali indicati sulla tavola della viabilità ed omessi sulla tavola della zonizzazione di p. p. ad eccezione del passaggio previsto a margine della Via Veientana Vetere che viene soppresso, per non investire edifici esistenti.

Inoltre sulla stessa planimetria (Allegato A) si propone l'inserimento della seguente ulteriore viabilità:

a) un passaggio pedonale previsto in coincidenza con una scalea esistente e collegante la Via Roverbella con la Via Veientana Vetere (su area già destinata dal p. p. parte a zona R/3 e parte a zona N) al fine di permettere la realizzazione di un tratto di fognatura come da richiesta della Ripartizione V del Comune di Roma;

b) una strada carrabile di ml. 10,00 (su area già destinata a verde pubblico dal p. p.) per l'accesso ad un impianto di depurazione (zona a servizi generali secondo il p. p.) come da richiesta della Ripartizione V del Comune di Roma;



c) un passaggio pedonale a proseguimento di quello già previsto dal p. p. sull'attuale Via Comparini fino all'innesto con Via Monti della Valchetta; tale passaggio pedonale che interessa un'area già destinata a verde pubblico dal p. p., migliora l'assetto viario della zona;

d) un breve tratto pedonale che si riallaccia alla Via del Labaro, nei pressi dello svincolo viario sulla S.S. Flaminia, per l'accesso ad alcuni negozi esistenti. Tale passaggio avrà la larghezza di ml. 4,00.

Relativamente al punto 7) la larghezza di ml. 9,00 richiesta dai ricorrenti per la Via Costantiniana non è accettabile date le caratteristiche di asse di quartiere che tale via assume nelle previsioni del p. p.

Si ritiene comunque, di poter ridurre la sezione di tale strada da ml. 18,00 a metri lineari 12,00 al fine di evitare demolizioni di edifici.

Per lo stesso scopo si propone una modifica del tracciato nella parte Nord del citato asse di quartiere, utilizzando l'esistente Via Monti della Valchetta allargata in asse a metri lineari 12,00.

Tutte le predette modifiche sono state graficizzate nella citata planimetria catastale allegata alla presente deliberazione, sotto la lettera A.

Infine, per quanto riguarda il punto 9) si fa presente che la relativa richiesta non è pertinente riguardando un argomento di cui non è possibile trattare in sede di osservazione al p. p., mentre per quanto riguarda il punto 10) si fa notare che la strada di cui trattasi è prevista all'interno del perimetro del p. p. solo come allaccio alla viabilità del Labaro, rimandando ad uno studio successivo la definizione dell'intero tracciato che si svolgerà su territori esterni al p. p. stesso.

150) BERTOZZI NELLA ed altri.

I ricorrenti si oppongono al p. p. richiedendo:

1) la rielaborazione del p. p. in conformità del P. R. G. con la collaborazione della Commissione nominata dalla popolazione della Borgata;

2) eliminazione del cavalcavia provvisorio sulla S.S. Flaminia;

3) ripristino della destinazione N di P. R. G. nei comprensori ineditati;

4) mantenimento della rete stradale esistente opportunamente migliorata;

5) realizzazione prioritaria della strada parallela alla S.S. Flaminia.

Si controdeduce:

L'osservazione può essere parzialmente accolta per quanto concerne il punto 2) nei limiti della modifica al tracciato viario del p. p. adottato, studiata dall'Ufficio al fine di ridurre al massimo le demolizioni di edifici nella zona limitrofa all'incrocio attrezzato tra la Via del Labaro e la S.S. Flaminia, modifica graficizzata nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Invece non possono essere accolte le richieste di cui ai punti 3), 4), 5) in quanto:

1) la localizzazione del verde pubblico, previsto dal p. p. scaturisce oltre che dalla necessità di fornire la borgata di parchi pubblici utilizzabili dalla popolazione residente, anche dalla opportunità di salvaguardare zone di notevole carattere paesistico o di impedire la edificazione su terreni che per la loro conformazione orografica (scarpate, dirupi, ecc.) non sono idonei ad un insediamento residenziale.

Inoltre, per quanto riguarda il verde pubblico previsto dal P. R. G., esso è stato sempre integralmente mantenuto ove era vincolante, è stato invece diversamente ridistri-

buito e localizzato, secondo i criteri informativi del p. p., all'interno dei comprensori F/2 ove le previsioni di P. R. G., per le zone N ed M/3, avevano valore di pura indicazione.

Comunque, tenendo conto che parte (circa 31.000 mq.) del verde pubblico previsto dal p. p. risulta compromesso da costruzioni esistenti, si ritiene opportuno destinare a parco pubblico altre aree ubicate all'interno della zona F/2 lungo l'asse trasversale a cavallo fra la borgata e la zona F/2 stessa, come meglio specificato nella citata planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione;

2) la rete stradale esistente, pur mantenuta, ove possibile, con opportuni allargamenti, è stata necessariamente integrata con alcune nuove strade di P. R. per consentire un miglior assetto urbanistico nella borgata;

3) il tracciato della strada parallela alla S.S. Flaminia (di cui al punto 5) della opposizione), previsto all'interno del perimetro del p. p. solo come allaccio alla viabilità della borgata Labaro, sarà oggetto di uno studio successivo per la parte che investe territori esterni al p. p. stesso.

#### 151) THAU ENZO e ZANETTI GIORGIO.

I ricorrenti si oppongono all'allargamento a ml. 9,00 previsto dal p. p. per l'attuale Via Brivio.

Chiedono che la sezione stradale sia mantenuta in ml. 6,00.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la sezione di ml. 9,00 è la minima prevista dal p. p. per strade veicolari a doppio senso.

#### 152) PUGLIELLI MARIA ANNUNZIATA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. su parte della sua proprietà per l'allargamento della Via Veientana Vetere e per la realizzazione di un parcheggio su Via del Fosso della Valchetta.

Chiede che l'area da adibire a parcheggio venga reperita nella adiacente zona già destinata a verde pubblico.

Accetta, sia pure con riserva, l'eventuale esproprio del terreno prospiciente la Via Veientana Vetere.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta, anche perché lo spostamento del parcheggio è ostacolato dalla presenza di edifici esistenti sulla limitrofa zona destinata a verde pubblico.

#### 153) GENTILI TORDESCHI SETTIMIA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua area con sovrastante edificio.

Chiede:

1) in via principale che la zona a parco pubblico sia trasferita su area ineditata;

2) in via subordinata che l'indennizzo di esproprio corrisponda ai prezzi realizzabili sul libero mercato.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta per i motivi esposti nella risposta n. 4.



154) MARCONI ALBERTO.

Il ricorrente proprietario di un'area (confinante con il Rio Cremera) di cui una parte, da lui ceduta gratuitamente all'A. C. con regolare atto d'obbligo, ha destinazione M/3 in base alla variante generale al P. R. G. e la residua parte ha destinazione H2 in base al P. R. G., si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua intera proprietà.

Rileva che tale destinazione di p. p. non rispetta gli accordi a suo tempo definiti con l'Amministrazione Comunale e compromette altresì ogni possibilità di utilizzazione agricola della residua area destinata ad H/2 dal P. R. G.

Chiede il ripristino delle destinazioni previste dal vigente P. R. G.

Peraltro con memoria aggiuntiva prot. 3101 del 24 giugno 1970 presentata all'Ufficio Speciale Piano Regolatore Generale, il ricorrente dichiara di essere disposto, in via subordinata, a rinunciare ad opporsi alla destinazione a parco pubblico prevista dal p. p. per l'area di mq. 45.000, di sua proprietà, destinata a zona H/2 dal P. R. G. qualora gli sia concesso di realizzare la cubatura (mc. 2.250), corrispondente alla predetta zona H/2, nella residua sua proprietà, a sud del G. R. A., destinata a zona G/4 del P. R. G.

Fa presente inoltre che, a compenso del detto trasferimento di cubatura, sarebbe disposto a cedere al Comune di Roma un'ulteriore superficie di mq. 10.000 (part. cat. 60) adiacente a quella di mq. 50.000 destinata a zona M/3 dal P. R. G.

Subordina tale cessione al rilascio della licenza edilizia per la realizzazione della predetta cubatura nella zona G/4 di sua proprietà.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto l'area ceduta con atto d'obbligo all'A. C. dal ricorrente è stata effettivamente destinata ad attrezzature di carattere pubblico, come da predetto atto.

Per quanto riguarda la porzione di proprietà del ricorrente destinata ad H/2 dal P. R. G. si ritiene che nell'assetto globale definito dal p. p. sia opportuno confermare la destinazione a verde pubblico con attrezzature sportive in quanto detta area fa parte di una zona morfologicamente idonea a tale utilizzazione.

155) CULTRARO FILIPPO ed altri.

I ricorrenti si oppongono al tracciato di una nuova via prevista dal p. p. che investe un loro edificio causandone la demolizione.

Fanno presente che l'edificio è stato costruito con regolare licenza.

Chiedono una diversa soluzione viaria.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto la strada citata è indispensabile per il collegamento delle zone residenziali limitrofe ed un eventuale spostamento del tracciato comporterebbe un maggior numero di demolizioni.

156) SILVESTRI FAA' AGNESE per i comproprietari eredi MARIA SILVESTRI FAA'.

La ricorrente si oppone all'inserimento di sua proprietà in un comprensorio F/2 (già previsto dal P. R. G.) e alle destinazioni a servizi pubblici e a sede stradale previste dal p. p. su parte della sua area per la realizzazione di un complesso scolastico dell'obbligo e di una nuova strada di quartiere.

Chiede:

1) in via principale la soppressione del comprensorio F/2 e la destinazione della sua proprietà a zona F/1.

In via subordinata la costituzione di un comprensorio F/2 autonomo per la « appendice » costituita dalle proprietà Eredi Silvestri Faà (foglio 122 part. 84) ed eredi di Mario Rinaldi (foglio 122 part. 60-109-110);

2) in via principale la soppressione del complesso scolastico dell'obbligo.

In via subordinata lo spostamento di tale complesso in immediata continuità con la vicina scuola materna;

3) lo spostamento del tracciato della predetta strada sul confine tra la sua proprietà e quella Federici;

4) la soppressione o la traslazione della scuola materna prevista dal p. p. immediatamente a Sud del detto comprensorio F/2 (fuori della sua proprietà) al fine di svincolare la attuale Via Bellagio che ricadrebbe in parte nell'area di detta scuola.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere accolta per quanto richiesto in via subordinata al punto 1) e in via principale al punto 2), rimandando a quanto esposto in proposito nella risposta all'opposizione n. 32.

Sono invece da respingere le richieste di cui ai punti 3) e 4) in quanto:

punto 3) lo spostamento del tracciato dell'asse stradale che interessa parzialmente l'area della ricorrente muterebbe sostanzialmente l'assetto viario del p. p.;

punto 4) non si ritiene opportuna la soppressione o la traslazione della scuola materna, cui si riferisce la ricorrente in quanto tale scuola è stata localizzata tenendo conto dei raggi massimi di influenza previsti per tale tipo di servizi pubblici.

#### 157) TORRETTA ANTONIO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a sede stradale su parte della sua area con sovrastante edificio.

Chiede l'adozione di una soluzione viaria di carattere generale da lui proposta e che incontrerebbe il consenso degli altri abitanti della borgata.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nei limiti di cui alle controdeduzioni alla opposizione n. 19.

Per quanto riguarda la nuova soluzione viaria menzionata dal ricorrente si fa presente che il relativo grafico non è stato presentato in allegato all'opposizione stessa.

Comunque, ritenendosi che tale soluzione sia uguale a quella allegata all'osservazione n. 14, si rimanda in proposito alla risposta data a tale osservazione.

#### 158) BONANNI MARCELLA.

La ricorrente proprietaria di un'area destinata dal p. p. parte a verde pubblico e parte a servizi pubblici di quartiere, chiede la variazione a zona destinata all'edificazione privata di una striscia del terreno di sua proprietà a contatto con il territorio già edificato come da allegata planimetria.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto le previsioni di p. p. confermano le destinazioni ad aree pubbliche già stabilite dal P. R. G.



Inoltre si fa osservare che parte dell'area di cui è richiesta l'edificabilità è stata destinata a verde pubblico per distanziare opportunamente un complesso scolastico dalla vicina zona residenziale.

159) DE IULIIS MARIANO ed altri.

I ricorrenti si oppongono alla destinazione a sede stradale prevista dal p. p. sulle loro aree di cui alcune con sovrastanti edifici (come meglio si evince dall'allegata planimetria).

Chiedono:

1) ripristino della zona F/1 sulle aree (edificate) site a monte della Via Veientana Vetere;

2) eliminazione del cavalcavia sulla S.S. Flaminia e della strada di accesso alla borgata prevista dal p. p.;

3) spostamento (in via subordinata) del detto cavalcavia in modo che la strada di accesso al Labaro non investa gli edifici;

4) destinazione ad F/1 con indice di edificabilità di 2,09 mc/mq. delle aree site a sud della Via Veientana Vetere sulle quali è previsto secondo il p. p. un vasto parcheggio;

5) in via subordinata destinazione delle aree, di cui al punto 4), a zona M/2.

Si controdeduce:

L'opposizione non può essere accolta in quanto, anche modificando l'assetto viario previsto dal p. p., con la modifica proposta dall'Ufficio e di cui alle controdeduzioni all'osservazione n. 149, non è possibile mutare la destinazione a sede stradale sulla proprietà dei ricorrenti interessata per la maggior parte da un vasto parcheggio che è indispensabile per le zone residenziali contigue, per le vicine attrezzature sportive e per la stazione della ferrovia Roma-Nord.

160) Soc. MONTEFIORINO.

La ricorrente si oppone alle destinazioni a strada e parcheggi previste dal p. p. su parte della sua area già occupata da costruzioni realizzate con regolare licenza.

Si controdeduce:

L'opposizione può essere parzialmente accolta nel senso di eliminare il parcheggio che investe una costruzione esistente.

L'area recessa viene destinata a zona R/1.

Si fa inoltre presente che, in base alla richiesta avanzata dalla Soprintendenza ai Monumenti del Lazio, tutta la zona dalla quale ricade la proprietà della Società ricorrente viene variata da R/3 a R/1.

Si fa ancora presente che da sopralluogo effettuato nel corso dell'esame dell'opposizione stessa è scaturita la necessità di rettificare lievemente il tracciato previsto dal p. p. per la Via Montefiorino, per un tratto di circa ml. 50,00 dall'incrocio con la Via Rubra, per aderire al tracciato esistente.

Ciò comporta la trasformazione da zona R/3 a sede stradale di una minima parte dell'area della Società ricorrente.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

161) ALECCE ELENA.

La ricorrente si oppone alla destinazione a parco pubblico prevista dal p. p. sulla sua area chiedendo la variazione a zona residenziale.

Ritiene che la realizzazione di un parco pubblico su detta area sia pregiudicata dalla natura altimetrica dei luoghi che potrebbero essere maggiormente valorizzati, anche dal punto di vista paesistico, da una opportuna sistemazione edilizia.

Si controdeduce:

L'opposizione, premesso che è stata presentata fuori termine, non può essere accolta per i motivi esposti nella risposta all'opposizione n. 6.

162) CICCETTI RENZO.

Il ricorrente si oppone alle destinazioni a sede stradale, servizi pubblici e C/4 (planovolumetrico obbligatorio) previste dal p. p. su parte della sua area.

Chiede:

1) in via principale la destinazione di tutta la sua proprietà a zona edificabile con trasformazione della porzione soggetta a planovolumetrico obbligatorio a zona R/3;

2) in via subordinata il ripristino della viabilità esistente, la trasformazione del planovolumetrico in zona R/3 e l'accorpamento della cubatura afferente alle zone da espropriare sulla residua area edificabile;

3) in via ulteriormente subordinata, ferme restando le altre richieste del punto 2), la destinazione della zona edificabile a zona mista con accorpamento incentivato.

Si controdeduce:

Premesso che è stata presentata fuori dei limiti di tempo consentiti, l'opposizione non può essere accolta in quanto in contrasto con i principi informativi del p. p. secondo i quali è stata prevista una rete viaria che serva più idoneamente le esistenti e future costruzioni pubbliche e private, con sezioni e tracciati adeguati alla nuova caratteristica di viabilità pubblica.

Inoltre la zonizzazione prevista dal p. p. consente di ristrutturare con planovolumetrici obbligatori le aree site in continuità con il mercato, mantenendo invece una edificazione più limitata (zona R/1) nel territorio gravitante verso la S.S. Flaminia e confinante con zona a parco pubblico, ove esistono ragioni di carattere paesistico ed archeologico che sconsigliano una eccessiva compromissione edilizia.

163) CARTONI ENRICO.

Il ricorrente si oppone al p. p., rilevando che nell'elenco delle aree da espropriare per destinazione pubblica sono incluse erroneamente le particelle di proprietà di suo figlio Galdino, minore, foglio 121 part. 1-6-7 e chiede pertanto che esse vengano escluse dallo elenco suddetto.

Si controdeduce:

L'opposizione, anche se pervenuta fuori i termini di tempo consentiti, può essere accolta in quanto è stata accertata l'esistenza dell'errore rimarcato.

Pertanto le particelle menzionate dal ricorrente saranno cancellate dagli elenchi catastali delle proprietà vincolate a destinazione pubblica.



164) AMORI GIACOMO.

Il ricorrente si oppone alla destinazione a verde pubblico prevista dal p. p. sulla sua proprietà.

Chiede la variazione da verde pubblico a zona residenziale.

Si controdeduce:

Premesso che è stata presentata fuori dei termini di tempo consentiti, l'opposizione stessa non può essere accolta in quanto il verde pubblico previsto dal p. p. sull'area del ricorrente e su aree limitrofe consente di creare una zona attrezzata a giardino in prossimità di servizi pubblici ed in continuità con la fascia verde prevista lungo l'asse di quartiere su cui si attestano i servizi pubblici predetti.

165) SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO.

La Società Italiana per l'Esercizio Telefonico (SIP) chiede che un'area di sua proprietà, con insistente edificio ad uso centrale telefonica, venga destinata a zona telefonica di pubblico interesse.

In proposito la Società stessa chiarisce che la validità della sua richiesta è confermata dall'allegata circolare prot. 271, emessa dal Ministero dei LL. PP. - Direzione Generale Urbanistica — dalla quale si evince che gli impianti telefonici, in quanto impianti di interesse pubblico, rientrano fra quelli per i quali in sede di P. R. G. e di p. p. debbono essere riservati appositi spazi.

Si controdeduce:

Sulla base delle argomentazioni addotte dalla SIP la richiesta può essere accolta e di conseguenza la destinazione dell'area in parola è mutata da zona R/3 a zona M/1, come meglio specificato nella planimetria catastale allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A.

166) RIPARTIZIONE V.

La Ripartizione Comunale dei Lavori Pubblici chiede che una scalea esistente tra Via Roverbella e Via Veientana Vetere, destinata a zona F/1 dal p. p., venga destinata a passaggio pedonale allo scopo di consentire la costruzione di un tratto di fognatura.

Chiede inoltre che una fascia di terreno larga ml. 10, destinata a parco pubblico dal p. p., venga destinata a sede stradale allo scopo di consentire l'accesso all'impianto di depurazione (già previsto nel p. p. stesso come zona a servizi generali).

Si controdeduce:

Sulla base delle argomentazioni addotte dall'Ufficio proponente le richieste possono essere accolte e di conseguenza le destinazioni delle aree in parola possono essere mutate rispettivamente a zona R/3 e zona a verde pubblico a passaggio pedonale e da zona a verde pubblico a « sede stradale » come meglio specificato nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

167) RIPARTIZIONE IX.

La Ripartizione Comunale Scuole chiede che venga modificato il perimetro dell'area sita in Via Monti Chiari vincolato dal p. p. in esame a zona M/3 in modo che risulti coincidente con quella già vincolata, per la costruzione di una scuola elementare e media, con decreto Provveditoriale del 25 settembre 1968, n. 5187.

Si controdeduce:

Poiché in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 952, la indicazione di aree non coincidenti con le previsioni di P. R. G., disposte con delibera del Consiglio Comunale, costituisce — in deroga alle norme vigenti — adozione di variante al P. R. G., si prende atto della esatta delimitazione dell'area vincolata a scuola nel decreto provveditoriale n. 5187 citato e per l'effetto sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione sono apportate le conseguenti rettifiche.

#### 168) AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE.

L'Amministrazione Provinciale di Roma chiede l'inserimento nel p. p. con destinazione M/3 di un'area sita in località Valchetta e vincolata per la costruzione di un Istituto tecnico industriale con decreto Provveditoriale n. 9281 del 27 dicembre 1969.

Si controdeduce:

Poiché in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 952, la indicazione di aree non coincidenti con le previsioni di P. R. G., disposta con delibera del Consiglio Comunale costituisce — in deroga alle norme vigenti — adozione di variante al P. R. G., si prende atto della esatta delimitazione dell'area vincolata a scuola dal decreto provveditoriale n. 9281 citato e per l'effetto, sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione sono apportate le conseguenti rettifiche.

#### 169) RIPARTIZIONE IX.

La Ripartizione comunale « Scuole » chiede che venga riportata nel p. p. la destinazione M/3 su un'area sita in Via Baccano, vincolata a scuola elementare con decreto Provveditoriale del 15 ottobre 1968, n. 3877.

Si controdeduce:

Premesso che in base alla legge 22 dicembre 1969, n. 952, la indicazione di aree non coincidenti con le previsioni di P. R. G., disposta con delibera del Consiglio Comunale (n. 427 del 24 febbraio 1970) costituisce — in deroga alle norme vigenti — adozione di variante al P. R. G., si prende atto della esatta delimitazione dell'area vincolata a scuola elementare dal decreto Provveditoriale n. 3877 citato.

Le citate modifiche sono graficizzate sulla planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

Inoltre poiché l'area già vincolata a servizi scolastici dal p. p. era stata dimensionata per la realizzazione di un complesso scolastico comprendente oltre la scuola elementare anche una scuola media inferiore, si ritiene necessario vincolare ad M/3 anche un'area contigua a quella di cui al citato decreto in modo da ricostituire il complesso omogeneo per la scuola dell'obbligo.

L'area già vincolata nel p. p. adottato per i servizi scolastici come sopra traslata riassume le destinazioni previste dal P. R. G. approvato (M/3, N e F/2).

#### 170) MINISTERO P. I. - SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DEL LAZIO.

Si propone che la fascia di verde pubblico prevista a monte della S.S. Flaminia venga incrementata allo scopo di evitare che l'edilizia prevista ai margini della stessa gravi troppo su questo versante che gode particolare aspetto paesistico e archeologico.



A tal fine, la edificabilità di cui sopra dovrebbe essere riveduta adottando una normativa tipo G/4.

Inoltre la zona residenziale tangente la Via Flaminia, in prossimità del Raccordo Anulare, può essere accettata mentre non sembra soddisfacente la zona R/3 posta a nord del comprensorio e in prossimità del fosso di Prima Porta.

Per questa zona, già satura di edifici, potrebbe adottarsi la normativa delle zone F/1.

Per quanto concerne l'area da attrezzarsi a verde pubblico, indicata all'imbocco di Labaro ed a valle dell'Anulare, non sembra accettabile come destinazione atta a soddisfare le esigenze della zona, già compromessa dal sorgere di costruzioni abusive.

Sarebbe opportuno pertanto reperire un'area più idonea che potrebbe essere quella del promontorio posto tra le quote 709 e 592, attualmente prevista a zona R/2 con edificabilità di mc. 1,80 su mq.

Si controdeduce:

In relazione alla proposta di mutare da R/1 a G/4 la destinazione prevista dal p. p. sul versante orientale a monte della S.S. Flaminia, non si ritiene possibile adottare una zonizzazione di tipo G/4 a causa della superficie limitata dei lotti in gran parte già edificati; può invece essere limitata la densità edilizia del territorio riducendo l'indice di edificabilità da 1,5 mc. per mq. ad 1,00 mc/mq.

Accettabile appare il suggerimento di ridurre da 2,09 mc/mq. a 1,5 mc. per mq. l'indice di costruibilità nella zona posta a nord del comprensorio ed in prossimità del fosso di Prima Porta.

Conseguentemente, sono modificate come segue le norme tecniche di attuazione e la relazione tecnica del p. p.:

1) Norme tecniche di attuazione, pag. 1, capo II, art. 3, A), *zone residenziali semplici*, dopo le parole « in misura di » si aggiunge: « 1,00 mc. per mq. ».

2) Relazione tecnica, pag. 6, *zonizzazione - edilizia residenziale*:

Art. 1) dopo le parole « sono articolati nel presente p. p. » è aggiunto: « in tre categorie 1,00 mc/mq. - 1,5 mc/mq. e 2,09 mc/mq. »...

Art. 2) alle parole: « secondo i detti criteri si è assegnato l'indice minore (1,5 mc. per mq.)... » si intendono sostituite le parole: « secondo i detti criteri si è assegnato l'indice minore (1,00 mc/mq.) »...

Art. 2) alle parole: « lo stesso indice è stato assegnato agli isolati gravitanti sull'attuale innesto alla borgata sulla Via Flaminia »... sono sostituite le parole: « l'indice di 1,5 mc./mq. è stato assegnato alla zona residenziale sita sul versante nord in prossimità del fosso di Prima Porta e dagli isolati gravitanti sull'attuale innesto alla Borgata sulla Via Flaminia »...

Si ritiene invece opportuna la previsione di verde pubblico per il territorio compreso a valle della Collina del Labaro, tra la Via Veientana Vetere ed il G. R. A. in quanto tale territorio — già destinato per la quasi totalità a zona H/2 dal P. R. G. — è sostanzialmente pianeggiante, facilmente accessibile per gli abitanti della Borgata e consente la realizzazione di un vasto parco pubblico in adiacenza alle attrezzature sportive localizzate tra il G. R. A. ed il Rio Cremera opportunamente canalizzato.

Inoltre, le costruzioni abusive di cui si rileva, con la stessa nota, la presenza nel territorio di cui trattasi, dato il loro non eccessivo numero, consentono una immediata, anche se parziale, realizzazione del parco previsto.

Si fa, comunque, presente che si è ritenuto di poter compensare con una modifica al p. p. il verde pubblico compromesso da costruzioni esistenti destinando a parco pubblico altre aree site in zone F/2 lungo l'asse di quartiere trasversale previsto a cavallo tra la Borgata e la zona F/2 stessa.

Le modifiche suddette sono graficizzate nella planimetria catastale allegata (sotto la lettera A) alla presente deliberazione.

#### 171) STEFANELLI GIACOMO.

Il ricorrente, premesso che la sua area, già destinata dal P. R. G. parte a zona N (verde pubblico) e parte a zona F/1, è stata vincolata dal p. p. adottato interamente a servizi pubblici (scuola materna), si oppone alla destinazione di p. p. chiedendo lo spostamento del servizio pubblico su altra area compresa nel perimetro di un comprensorio F/2.

Tale proposta è stata graficizzata in una planimetria (allegato n. 5) unita all'opposizione di cui trattasi.

Chiede inoltre che la sua proprietà venga destinata interamente a zona edificabile F/1.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, si ritiene che essa non possa essere accolta in quanto la scuola materna di cui il ricorrente chiede lo spostamento, è stata ubicata nella posizione prevista dal p. p. adottato tenendo conto dei raggi massimi di influenza relativi a tale tipo di servizio.

Si fa, inoltre, presente che l'area indicata dal ricorrente per un eventuale spostamento del detto servizio pubblico ricade in una zona che è stata destinata a parco pubblico (confermando le previsioni di P. R. G.) per salvaguardare i particolari valori paesistici dei luoghi situati in una posizione predominante la valle del Tevere.

#### 172) ALBENSI STEFANO.

Il ricorrente, premesso che la sua proprietà è destinata dal P. R. G. per la maggior parte a zona M/3 ed in minima parte a zona F/1, si oppone al p. p. che destina la totalità della proprietà suddetta a servizi pubblici (mercato).

Chiede:

a) il ripristino della zona F/1 previsto dal P. R. G.;

b) di mutare la destinazione di p. p. da M/3 ad M/2 (servizi privati) spostando l'ubicazione del mercato in zona più idonea ed in modo di farne gravare il peso su più proprietari.

Si controdeduce:

Premesso che l'opposizione è stata presentata fuori termine, si ritiene che essa non possa essere accolta in quanto nell'assetto generale del p. p. la localizzazione prevista per il mercato, menzionato dal ricorrente, risulta essere la più idonea essendo stato detto servizio posto lungo uno degli assi principali di quartiere e a diretto contatto con la zona residenziale (F/1) del versante orientale del Labaro già in gran parte edificata.



La Giunta Municipale delibera, inoltre, di inviare alla Regione Lazio, per i conseguenti adempimenti di competenza, gli atti ed i documenti, concernenti il piano particolareggiato n. 20/F «Labaro», di cui alle deliberazioni citate nelle premesse; le opposizioni e osservazioni presentate, nonché le relative controdeduzioni.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, per alzata e seduta, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

( O M I S S I S )

IL PRESIDENTE

F.to: C. DARIDA

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to: M. BUBBICO

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

F.to: G. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune dal 5 MAR. 1972 al 19 MAR. 1972 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata alla Regione il 10 MAR. 1972

Li 20 MAR. 1972

p. IL SEGRETARIO GENERALE

f.to D. Marzullo

Esecutiva a norma e per gli effetti della Legge 10-2-1953, n. 62.

Il 31 MAR. 1972  
p. IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to D. Marzullo

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Dal Campidoglio, li - 6 MAR. 1973

p. IL SEGRETARIO GENERALE

